

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 108

46° anno

30 aprile 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/281/CE:

- ★ **Decisione della Commissione del 30 ottobre 2002 relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della raffineria Leuna 2000** [notificata con il numero C(2002) 4038] ⁽¹⁾ 1

2003/282/CE:

- ★ **Decisione della Commissione del 27 novembre 2002 relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore dell'impresa Doppstadt GmbH** [notificata con il numero C(2002) 4482] ⁽¹⁾ 8

2003/283/CE:

- ★ **Decisione della Commissione del 27 novembre 2002 relativa alle misure adottate dalla Spagna a favore dell'impresa Refractarios Especiales SA** [notificata con il numero C(2002) 4486] ⁽¹⁾ 21

2003/284/CE:

- ★ **Decisione della Commissione dell'11 dicembre 2002 relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di Sniace SA** [notificata con il numero C(2002) 4824] ⁽¹⁾ ... 35

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2002

relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della raffineria Leuna 2000

[notificata con il numero C(2002) 4038]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/281/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

(3) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di quattro interessati e le ha trasmesse il 6 marzo 1998 alla Germania affinché quest'ultima potesse rispondere. La Germania ha presentato le sue osservazioni al riguardo con lettere dell'8 aprile 1998 e del 15 maggio 1998.

(4) Il 17 febbraio 1999 la Commissione ha deciso di ingiungere alla Germania di fornirle ulteriori informazioni.

(5) La Commissione ha scritto al governo tedesco in data 19 agosto 1997, 4 febbraio 1998, 6 marzo 1998, 7 aprile 1998, 26 maggio 1998, 29 maggio 1998, 23 giugno 1998, 15 luglio 1998, 29 luglio 1998, 16 settembre 1998, 17 settembre 1998, 28 gennaio 1999, 17 marzo 1999, 22 marzo 1999, 29 aprile 1999, 15 maggio 1999, 29 giugno 1999, 31 ottobre 2000 e 27 novembre 2000.

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 19 agosto 1997 registrata con il numero SG (97) D/7156 la Commissione ha notificato alla Germania la sua decisione del 23 luglio 1997 di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all'aiuto concesso alla raffineria Leuna 2000 (Sassonia-Anhalt).

(2) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ e la Commissione ha invitato le parti interessate a trasmetterle le loro osservazioni sulla misura in questione.

(6) La Commissione ha scritto a Elf in data 31 luglio 1998, 16 settembre 1998, 23 settembre 1998, 4 gennaio 1999, 15 gennaio 1999, 4 febbraio 1999, 24 febbraio 1999, 13 ottobre 1999, 21 gennaio 2002 e 11 aprile 2002.

(7) La Commissione ha ricevuto dalla Germania lettere datate 5 settembre 1997, 18 settembre 1997, 6 novembre 1997, 11 febbraio 1998, 9 marzo 1998, 8 aprile 1998, 24 aprile 1998, 15 maggio 1998, 19 agosto 1998, 4 novembre 1998, 20 dicembre 1998, 15 dicembre 1998, 16 gennaio 1999, 27 gennaio 1999, 8 marzo 1999, 9 marzo 1999, 16 marzo 1999, 16 aprile 1999, 27 aprile 1999, 10 maggio 1999, 31 maggio 1999, 2 giugno 1999, 10 giugno 1999, 26 giugno 1999, 2 luglio 1999, 28 settembre 1999, 6 novembre 2001, 22 febbraio 2002 e 17 luglio 2002.

⁽¹⁾ GU C 394 del 30.12.1997, pag. 14.

⁽²⁾ Cfr. la nota 1.

- (8) Elf o i suoi rappresentanti hanno scritto alla Commissione il 31 luglio 1998, 24 agosto 1998, 12 novembre 1998, 1 dicembre 1998, 11 dicembre 1998, 5 gennaio 1999, 26 gennaio 1999, 27 gennaio 1999, 3 giugno 1999, 7 giugno 1999, 18 ottobre 2000, 26 novembre 2001, 12 dicembre 2001, 18 dicembre 2001, 30 gennaio 2002, 22 aprile 2002 e il 28 maggio 2002.
- (9) Inoltre si sono svolti vari colloqui tra la Commissione e le imprese interessate.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

- (10) Attualmente Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH Leuna (in appresso «Mider») di Leuna (Spergau) ha una capacità di 10 milioni di tonnellate di petrolio greggio all'anno. Il petrolio greggio arriva direttamente attraverso una condotta dalla Russia e/o da Rostock e/o da Danzica. Secondo le informazioni fornite dall'impresa questa impiega circa 2 550 dipendenti ed i suoi principali prodotti sono la benzina, il gasolio, la nafta, il cherosene e il metanolo.
- (11) Il presente caso risale alle decisioni della Commissione del 30 giugno 1993 (aiuto n. N 109/93 e NN 11/93) ⁽³⁾ e del 25 ottobre 1994 (aiuto n. N 543/94) che riguardavano un pacchetto di aiuti da versare al Treuhandanstalt, l'organismo originariamente incaricato della privatizzazione delle imprese della Germania est, predecessore del Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Questi aiuti dovevano essere concessi a Elf ⁽⁴⁾/Mider nel quadro della privatizzazione e della ristrutturazione delle raffinerie Zeitz/Leuna e della rete di distributori di benzina Minol. Elf ha costituito nel 1992 Mider come sua controllata al 100 % per costruire la nuova raffineria Leuna 2000.
- (12) La privatizzazione e la costruzione dei nuovi impianti facevano parte del piano per ristrutturare i vecchi impianti chimici di Leuna. Con la decisione del giugno 1993 la Commissione ha in particolare deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto all'investimento di 749,3 milioni di EUR (1 465,5 milioni di DEM) destinato alla costruzione della nuova raffineria. Nel novembre 1994 ha approvato un ulteriore aiuto di 20,5 milioni di EUR (40 milioni di DEM) per altri investimenti dell'importo di 102,3 milioni di EUR (200 milioni di DEM).
- (13) La maggior parte degli aiuti è stata concessa nel quadro di vari regimi di aiuti regionali autorizzati dalla Commissione. Inizialmente l'investimento per la costruzione della nuova raffineria era stato stimato in 2 301 milioni
- di EUR (4 500 milioni di DEM), corrispondente a un'intensità lorda dell'aiuto del 32,56 %. Il totale degli aiuti all'investimento autorizzati ammontava a 769,7 milioni di EUR (1 505,5 milioni di DEM) per un investimento totale di 2 403,1 milioni di EUR (4 700 milioni di DEM). L'intensità lorda dell'aiuto ammontava al 32 % per tutto il progetto ed era quindi inferiore al limite massimo del 35 % autorizzato per le imprese di grandi dimensioni nei nuovi Länder.
- (14) La parte più importante del progetto complessivo era la costruzione degli impianti di raffinazione. Per tale costruzione Mider ha concluso con l'impresa comune TLT (costituita dal consorzio Thyssen-Lurgi-Technip) un contratto a prezzo fisso con consegna chiavi in mano denominato «contratto forfettario EPC» [«lump-sum turnkey EPC ⁽⁵⁾ contract»]. Il prezzo stabilito con il consorzio TLT per la costruzione dell'impianto era di 1 692,4 milioni di EUR (3 310 milioni di DEM). Le altre spese riguardavano la preparazione del progetto, l'infrastruttura necessaria e la messa in funzione dell'impianto.
- (15) Nel 1997 nel quadro dei suoi obblighi in materia di vigilanza la Germania ha trasmesso alla Commissione una relazione su uno studio realizzato per il BvS dalla società di consulenza Solomon Associates Ltd nel 1996. Tale relazione doveva permettere di fissare il prezzo d'acquisto delle quote della nuova raffineria. Il 30 aprile 1994 con un protocollo d'accordo la BvS concedeva a Elf/Mider un'opzione di vendita sulle quote Mider che avrebbe permesso al BvS di entrare nel progetto su richiesta di Elf/Mider ⁽⁶⁾.
- (16) Lo studio Solomon giungeva inizialmente alla conclusione che i costi indicati da Elf, sui quali si basavano le decisioni della Commissione, erano chiaramente superiori ai normali costi di costruzione di un impianto comparabile. Solomon ha calcolato i costi applicando un metodo statistico ad un impianto teorico.
- (17) La relazione Solomon calcolava in 1 207 milioni di EUR (2 400 milioni di DEM) il costo normale di un contratto EPC. La differenza tra l'importo calcolato da Solomon e il costo calcolato sulla base del contratto EPC ammontava a 340 milioni di EUR (665 milioni di DEM) considerando gli adeguamenti operati da Solomon ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ Engineering, Planning and Construction (Ingegneria, pianificazione e costruzione).

⁽⁶⁾ Il protocollo d'accordo e la corrispondente opzione di vendita sono stati oggetto della decisione della Commissione del 2 febbraio 2000 sul cosiddetto «accordo di transazione» (N94/98) tra il BvS, il Land Sassonia-Anhalt e Elf/Mider. Esso viene descritto nella sezione VII della presente decisione.

⁽⁷⁾ Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha indicato un importo di 460,2 milioni di EUR (900 milioni di DEM); non ha tuttavia tenuto conto degli adeguamenti di Solomon che rappresentavano una somma di 235 milioni di DEM e riducevano la differenza.

⁽³⁾ GU C 214 del 7.8.1993.

⁽⁴⁾ Elf nel frattempo è divenuta parte di Total Fina Elf SA.

III. MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

- (18) Quando la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, ha espresso dubbi in merito all'applicazione delle sue decisioni d'autorizzazione iniziali e alle informazioni sulle quali esse si erano basate. Di conseguenza la Commissione ha anche espresso dubbi in merito alla legalità degli aiuti. In particolare la Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dalla Germania non fossero sufficienti per dissipare i suoi dubbi sul costo reale della costruzione di Leuna 2000 e sui mezzi effettivamente investiti da Elf/Mider ⁽⁸⁾.
- (19) La Commissione riteneva che le informazioni ottenute fino ad allora non permettessero di giustificare il divario tra il costo dell'investimento stimato da Elf e il prezzo calcolato da Solomon.
- (20) La fissazione di un importo troppo elevato per il costo dell'investimento ammissibile all'aiuto avrebbe potuto determinare un importo d'aiuto superiore a quello strettamente necessario per l'esecuzione del progetto. Ciò sarebbe stato contrario al principio della necessità dell'aiuto.
- (21) Inoltre era possibile che fosse stata superata l'intensità d'aiuto autorizzata per gli aiuti all'investimento in questo settore. Se la Commissione dovesse constatare che l'aiuto è stato applicato in modo abusivo, sarebbe tenuta ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ad imporre allo Stato membro, mediante decisione, di annullare l'aiuto o di modificarlo entro il termine da essa fissato.

IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (22) Dopo aver avviato il procedimento formale d'indagine la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di quattro imprese interessate tra cui Elf/Mider.
- (23) Un concorrente del settore degli oli minerali ha richiamato l'attenzione sugli effetti negativi che il progetto Leuna produrrebbe per la concorrenza nel suddetto settore. Altre osservazioni sono state presentate dal Regno Unito che si è mostrato preoccupato per l'eventuale superamento del limite massimo per gli aiuti a finalità regionale e che ha anche segnalato, considerando in particolare le capacità europee di raffinazione, le conse-

guenze negative che l'aiuto produrrebbe per la concorrenza nel settore degli oli minerali e per i concorrenti britannici. La Commissione ha inoltre ricevuto la lettera di un consorzio di due imprese russe desiderose di acquisire una partecipazione in Mider che hanno contestato la dichiarazione contenuta nella decisione d'avvio del procedimento secondo cui esse avrebbero rinunciato al previsto acquisto della partecipazione. Le imprese russe hanno dichiarato che il consorzio era pronto a pagare un prezzo corrispondente all'importo che doveva versare il BvS conformemente all'opzione di vendita per le quote Mider.

- (24) Le osservazioni di Elf/Mider riguardano gli aspetti procedurali dell'avvio del procedimento nonché aspetti sostanziali. Per quanto riguarda il procedimento Elf/Mider ha dichiarato che nel caso dei regimi di aiuti esistenti la competenza della Commissione si limita alla verifica del rispetto delle decisioni iniziali e che tale verifica non deve portare a un completo riesame degli aiuti esistenti e della loro compatibilità con il mercato comune. Inoltre secondo Elf/Mider nel caso di specie l'avvio del procedimento d'indagine non è giustificato poiché si basa principalmente sulla relazione Solomon. Elf/Mider sostiene che tale relazione ha un altro scopo, cioè la valutazione delle quote di Mider che BvS potrebbe acquisire. L'approccio di Solomon consisterebbe, secondo Elf/Mider, in una valutazione soggettiva della questione volta ad accertare se il costo della costruzione è giustificato o ragionevole sulla base di quanto un'altra impresa petrolifera sarebbe disposta ad investire. Secondo Elf/Mider questa valutazione non ha quindi alcun legame con il costo effettivamente affrontato da Mider e dà quindi un risultato inferiore a quest'ultimo. L'ultima osservazione d'ordine procedurale riguarda il testo della decisione della Commissione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2: la relativa comunicazione della Commissione mancherebbe di chiarezza e sarebbe in parte contraddittoria.

- (25) Per quanto riguarda le osservazioni di tipo sostanziale Elf/Mider mira a dimostrare che le informazioni in base alle quali la Commissione ha adottato le decisioni iniziali relative agli aiuti di Stato per la raffineria Leuna 2000 erano esatte e che gli investimenti sono stati effettuati come previsto. Inoltre i regimi di aiuti a finalità regionale sarebbero stati gestiti correttamente e non sarebbero stati superati né l'importo dell'aiuto né l'intensità dell'aiuto approvati dalla Commissione.

- (26) Elf/Mider dichiara inoltre che le condizioni dell'opzione di vendita sulle quote Mider previste nel protocollo d'accordo del 1994 non possono essere oggetto del presente procedimento. Secondo Elf/Mider, infatti, l'opzione di vendita faceva già parte dell'accordo di transazione firmato il 30 dicembre 1997 tra Elf e BvS che è oggetto di un procedimento specifico (N 94/98). Di conseguenza, le questioni relative al protocollo di accordo e all'opzione di vendita non sarebbero rilevanti per il presente procedimento.

⁽⁸⁾ Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha anche chiesto informazioni sul contratto di opzione di vendita che doveva essere esaminato in una data successiva.

V. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- (27) La Germania ha fornito informazioni sugli effettivi costi di costruzione e ha dato spiegazioni per giustificare le spese supplementari. La Germania ha inoltre sostenuto che il prezzo forfettario fisso era giustificato perché la raffineria doveva essere costruita in tempi rapidi e dovevano essere integrati nel calcolo fattori imprevedibili.

VI. STUDIO DI ESPERTI — INGIUNZIONE A FORNIRE INFORMAZIONI

- (28) Nel corso dell'indagine la Commissione ha commissionato uno studio indipendente allo scopo di verificare il costo della costruzione della raffineria. Ha affidato questo studio nel luglio 1998 alla società milanese Parpinelli Tecnon, un'impresa del gruppo Tecnon Consulting. Questi consulenti esterni sono stati incaricati di verificare se l'aiuto concesso dalla Germania per la costruzione della nuova raffineria petrolchimica di Leuna fosse stato utilizzato nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione. Lo studio di Tecnon era incentrato su due principali questioni. Si trattava in primo luogo di determinare il valore della raffineria e del contratto di costruzione stipulato tra Elf/Mider e il consorzio TLT e in secondo luogo di verificare i pagamenti effettivi per tutto il progetto e compararli con il piano iniziale sul quale la Commissione aveva fondato la sua decisione.
- (29) Nel gennaio 1999 Tecnon ha consegnato una relazione intermedia che ha confermato che il totale dei costi ammissibili del progetto d'investimento era di circa 2 403,1 milioni di EUR (4 700 milioni di DEM) ⁽⁹⁾ come previsto dalla Commissione nelle decisioni iniziali. Tale importo comprendeva 1 730,7 milioni di EUR (3 385 milioni di DEM) da versare al consorzio TLT per la costruzione della raffineria commissionatagli da Elf/Mider con il contratto EPC chiavi in mano.
- (30) Tecnon ha avuto libero accesso ai dati contabili e finanziari di Elf/Mider relativi alla costruzione di Leuna 2000. In compenso Tecnon non aveva accesso ai documenti di TLT e ad altri dati che non riguardavano direttamente lo studio.
- (31) Dato che Tecnon non disponeva di informazioni sulle offerte dei fornitori e sulle fatture dei subappaltatori ha calcolato il prezzo di mercato del contratto EPC e dell'investimento attraverso dati relativi ad altri progetti di raffinerie. Tecnon ha dichiarato che questo metodo corrispondeva fondamentalmente a quello che Solomon

aveva precedentemente utilizzato per la valutazione del contratto EPC, con gli opportuni adattamenti per l'impianto in questione.

- (32) Secondo la valutazione effettuata sulla base degli elementi in possesso di Tecnon le somme pagate da Elf/Mider a TLT nell'ambito del contratto EPC e di altri ordini hanno superato di 700 milioni di DEM il valore di mercato dei prodotti e servizi in questione; ciò è in linea con la stima effettuata da Solomon. Per quanto riguarda i pagamenti di Elf/Mider lo studio ha concluso tuttavia che secondo i documenti disponibili Elf/Mider ha effettivamente pagato le somme indicate. Si è constatato inoltre che i fornitori hanno percepito le somme che avevano fatturato e che gli investimenti erano conformi al contratto TLT modificato nel 1994. Tecnon ha inoltre segnalato che le modifiche apportate al contratto durante la costruzione possono essere considerate normali per un progetto di tale natura ed ampiezza.
- (33) La Germania e Elf/Mider hanno contestato i risultati dello studio e il metodo utilizzato. La loro principale obiezione è stata che la relazione Tecnon, così come la relazione Solomon ⁽¹⁰⁾, si basava su stime del valore di mercato e non sui costi effettivi di costruzione della raffineria. In particolare, lo studio non avrebbe tenuto conto delle circostanze particolari del progetto Leuna 2000. Le critiche hanno riguardato la stima del valore di mercato, l'esattezza dell'analisi e il fatto che non era stata esaminata una serie di aspetti particolari che giustificavano i costi supplementari. Si trattava in particolare delle norme ambientali più rigorose applicabili a Elf/Mider, delle condizioni del vecchio impianto di Leuna e di altri costi imprevisi.
- (34) La Commissione ha continuato a nutrire seri dubbi sulla credibilità e sulla completezza delle informazioni fornite dalla Germania. Secondo le conclusioni dello studio degli esperti il prezzo pagato da Elf/Mider per la costruzione della raffineria era eccessivo e quindi l'aiuto non si limitava al minimo strettamente necessario. Inoltre la Commissione era convinta che non le fossero ancora stati forniti documenti essenziali. Per poter valutare in maniera incontestabile se gli aiuti erano stati utilizzati abusivamente la Commissione doveva poter avere accesso ai documenti finanziari di TLT e ai suoi documenti relativi al mercato, in particolare alle offerte dei fornitori e alle fatture reali dei subappaltatori.
- (35) Con decisione del 17 febbraio 1999 la Commissione ha chiesto alla Germania di consegnarle le offerte dei fornitori, ottenute da TLT all'epoca in cui era stato redatto il

⁽⁹⁾ I costi totali reali per la costruzione ammontavano a 2 607,6 milioni di EUR (5 100 milioni di DEM), compresi gli interessi.

⁽¹⁰⁾ Nel novembre 1998 Solomon ha presentato una seconda rielaborazione della relazione commissionata dal BvS in cui l'importo stimato era stato elevato cosicché la differenza tra Solomon e TLT ammontava a solo 181,5 milioni di EUR (355 milioni di DEM) invece dei 340,1 milioni di EUR (665 milioni di DEM) iniziali.

contratto EPC, che TLT aveva utilizzato per fissare il prezzo del contratto. Inoltre sono stati chiesti alla Germania documenti giustificativi dei prezzi pagati da TLT a subappaltatori per alcuni lavori e le fatture corrispondenti. Infine la Germania doveva trasmettere dettagliati prospetti dei conti e dei bilanci di TLT.

- (36) TLT si è dichiarata disposta a trasmettere questi documenti e Tecnon ha realizzato uno studio complementare in cui questo materiale complementare è stato classificato e analizzato. I consulenti hanno ritenuto che i documenti presentati fossero completi e che tutte le informazioni richieste nell'ingiunzione fossero state trasmesse. Nell'agosto 1999 Tecnon ha trasmesso una versione definitiva della sua relazione sulla base delle nuove informazioni di TLT.

- (37) Nella versione definitiva Tecnon constatava che la differenza di 357,9 milioni di EUR (700 milioni di DEM) nel calcolo del costo era stata chiarita in maniera credibile e sembrava giustificata dalla specificità dell'impianto di Leuna. I costi supplementari di 400 milioni di DEM, dovuti a un aumento del fabbisogno di materiali e di costruzioni, sono stati esaminati principalmente a partire da dati finanziari verificati ⁽¹¹⁾. Tali costi si spiegavano con l'alto costo di sviluppo dell'infrastruttura, dovuto a numerosi fattori, fra i quali la necessità di rispettare la legislazione tedesca, in particolare quella in materia di tutela dell'ambiente. L'impresa ha realmente dovuto affrontare tali costi. Essi si riferiscono a contratti stipulati con terzi, i subappaltatori, a seguito di offerte presentate in un mercato equo e concorrenziale. L'aumento di 100 milioni di DEM dei costi di engineering si spiega con il fatto che il tasso uomo-ora era più elevato rispetto ai dati interni di Tecnon. Tenuto conto della struttura concorrenziale del consorzio TLT, Tecnon non aveva alcuna ragione di dubitare dei tassi di TLT. Infatti la ripartizione dei ricavi tra i tre partner del consorzio era la seguente: Technip e Lurgi percepivano i ricavi dei servizi di engineering mentre la parte di Thyssen corrispondeva soprattutto ad una percentuale dell'utile netto. Per tale ragione Thyssen aveva interesse a controllare i costi effettivi di engineering. Altri 300 milioni di DEM di costi di engineering sono imputabili a un superamento delle spese. Sulla base della sua analisi Tecnon ha giudicato che la spiegazione di TLT fosse plausibile dal punto di vista metodologico. Il superamento delle spese è stato causato da diversi fattori e in particolare dalla sottovalutazione degli effetti della nuova regolamentazione in materia di pressione per le condotte, della complessità dei sistemi, del cambiamento del personale di Mider e dei numerosi fallimenti dei fornitori.

- (38) Tecnon ha sostenuto che era sufficientemente dimostrato che la differenza tra le cifre comunicate e la sua

stima si situava probabilmente al di sotto del margine di errore della sua analisi, pari al $\pm 20\%$, ed era imputabile a costi supplementari che TLT non aveva previsto al momento della redazione del bilancio. Secondo Tecnon questi costi sono difficili da determinare senza una conoscenza diretta delle trattative che si svolgono tra i fornitori e gli enti locali, territoriali e federali durante la fase della costruzione. Tecnon è stato in grado di confermare che i costi più elevati che aveva verificato attraverso l'analisi erano stati realmente sostenuti da TLT e che l'utile indicato per TLT in questo progetto non era anormalmente elevato, tenuto conto dei rischi assunti dal consorzio.

VII. DECISIONI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE AL CASO DI SPECIE

- (39) Due decisioni della Commissione, che riguardano anch'esse il progetto Leuna 2000, vanno citate nel quadro della presente valutazione. Si tratta da un lato della decisione della Commissione del 1° ottobre 1997 ⁽¹²⁾ di non autorizzare la proroga del premio fiscale agli investimenti (C 28/96). Tale legge costituiva la base giuridica della concessione di un premio fiscale all'investimento di 184,1 milioni di EUR (360 milioni di DEM) che doveva coprire l'8 % dei costi d'investimento della raffineria. A seguito di tale decisione l'aiuto già concesso a Elf/Mider è diventato illegale e incompatibile con il mercato comune, ma gli investitori hanno nel frattempo rimborsato quanto percepito. Elf/Mider ha promosso dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso d'annullamento di questa decisione (causa T-9/98). Il 22 novembre 2001 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione ⁽¹³⁾ per quanto riguardava la situazione della ricorrente. La Commissione tratterà separatamente gli effetti di questa sentenza del Tribunale di primo grado. La sentenza non porterà tuttavia alla concessione di aiuti supplementari a Elf/Mider (cfr. a tale proposito i punti 31 e 37 della sentenza della causa T-9/98).
- (40) Nell'altro caso (N 94/98) connesso al caso di specie la Commissione ha autorizzato con decisione del 2 febbraio 2000 un accordo di transazione firmato il 30 dicembre 1997 tra BvS, Land Sassonia-Anhalt ed Elf/Mider nel quale la Germania riconosceva la fondatezza di una richiesta di indennizzo di Elf/Mider di 184,1 milioni di EUR (360 milioni di DEM). Il contributo del BvS doveva in particolare consentire di compensare una richiesta derivante dal mancato rispetto del protocollo d'accordo sull'opzione di vendita concluso il 30 aprile 1994 tra le due parti. Inoltre questo accordo di transa-

⁽¹¹⁾ È stato constatato che revisori dei conti indipendenti avevano verificato i dati finanziari e i dati dei costi. Le loro relazioni sono state rese disponibili. Ad esempio la Commissione ha avuto accesso ai dati dei costi certificati da KPMG.

⁽¹²⁾ GU L 73 del 12.3.1998.

⁽¹³⁾ *Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione*, Racc. 2001, pag. II-3367.

zione prevedeva espressamente che Elf/Mider fosse obbligata a rimborsare al BvS le somme superiori a 184,1 milioni di EUR (360 milioni di DEM) che avesse eventualmente percepito come premio fiscale all'investimento dell'8 %.

- (41) La Commissione ha ritenuto che la somma di 122,7 milioni di EUR (240 milioni di DEM) che il BvS doveva versare non costituisca aiuto. D'altro canto il saldo di 61,4 milioni di EUR (120 milioni di DEM) che il Land Sassonia-Anhalt doveva versare come indennizzo per la mancata riscossione del premio fiscale previsto dalla legge sui premi fiscali agli investimenti è stato considerato un aiuto. Nella decisione la Commissione ha tuttavia dichiarato che tale aiuto era compatibile con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. La Germania si è impegnata a non versare questa somma direttamente al beneficiario ma a depositarla su un altro conto (conto bloccato) dove sarebbe rimasta fino all'adozione della decisione finale sul presente caso.

VIII. VALUTAZIONE DELL'AUTO

- (42) Secondo le informazioni trasmesse dalla Germania, i costi totali di investimento ammissibili per la raffineria ammontano a 2 403,1 milioni di EUR (4 700 milioni di DEM). Gli esperti della Commissione hanno verificato tali informazioni e non hanno riscontrato alcun indizio che induca a concludere che tali costi ammissibili siano stati sopravvalutati. Del resto tale importo è stato confermato da una relazione delle autorità del Land Sassonia-Anhalt («Verwendungsnachweisprüfung»). Inizialmente gli aiuti all'investimento ammontavano a 769,7 milioni di EUR (1 505,5 milioni di DEM). L'intensità d'aiuto del progetto era pari al 32 % e quindi inferiore al limite massimo del 35 %. Il progetto non ha beneficiato di contributi dai fondi strutturali comunitari.
- (43) Finora l'aiuto per la costruzione della raffineria ammonta a 585,7 milioni di EUR (1 145,5 milioni di DEM). Tale importo corrisponde a quello inizialmente autorizzato dalla Commissione una volta detratti i 360 milioni di DEM a seguito della decisione negativa sulla legge sui premi fiscali agli investimenti. Se a tale somma si aggiungessero i 61,4 milioni di EUR (120 milioni di DEM) depositati sul conto bloccato a seguito della decisione sull'accordo di transazione l'aiuto concesso per il progetto ammonterebbe a 647 milioni di euro (1 265,5 milioni di DEM).
- (44) Dato che i costi di investimento ammissibili per il progetto ammontano a 2 403,1 milioni di EUR (4 700 milioni di DEM) e che l'aiuto ammonta a 647 milioni di EUR (1 265,5 milioni di DEM), l'intensità d'aiuto sarebbe pari al 26,9 % ⁽¹⁴⁾. Le informazioni di cui dispone la Commissione che sono state sottoposte a verifica indicano che l'intensità d'aiuto per questo progetto sarebbe

nettamente inferiore al limite massimo autorizzato per la regione Sassonia-Anhalt che è del 35 %. Secondo tali calcoli il limite massimo sarebbe superato soltanto se la Commissione determinasse che il costo di costruzione della raffineria è stato maggiorato di oltre 554,4 milioni di EUR (1 084,3 milioni di DEM) ⁽¹⁵⁾.

- (45) Tale importo di 554,4 milioni di EUR è chiaramente superiore all'eventuale maggiorazione di 357,9 milioni di EUR (700 milioni di DEM) indicata nella relazione intermedia di Tecnon. Inoltre è chiaramente superiore alla differenza indicata nello studio Solomon che era alla base del presente esame. Le conclusioni della relazione finale di Tecnon, che si basa sui dati reali dell'impresa, non indicano alcuna maggiorazione dei costi.
- (46) È stato stabilito inoltre che i costi indicati erano giustificati e corrispondevano alle somme effettivamente pagate e attestate da Elf/Mider. Inoltre dalle indagini giudiziarie e parlamentari effettuate in Germania sulle spese sostenute per la raffineria Leuna 2000 non sono emerse né indicazioni erranee dei costi né utilizzazioni abusive degli aiuti di Stato. Infine la relazione della commissione di inchiesta parlamentare tedesca «Untersuchungsausschuss Parteispenden» pubblicata nel luglio 2002 non segnala alcuna utilizzazione abusiva di fondi nell'ambito della costruzione della raffineria.
- (47) Per quanto riguarda la relazione Solomon, il suo obiettivo era di calcolare il valore di mercato delle quote in previsione della loro eventuale cessione al BvS. Tale valutazione, che non doveva costituire una stima dei costi reali della costruzione della raffineria, si basava su stime e non su documenti concreti dell'impresa. Anche se i consulenti di Tecnon disponevano di informazioni dettagliate sulla raffineria di Leuna la loro relazione intermedia si basava anche su stime poiché non erano in possesso dei dati di mercato pertinenti utilizzati dal consorzio TLT per fissare i prezzi. Una volta che Tecnon ha potuto avere accesso a tali dati è stato possibile spiegare la differenza tra la prima analisi e gli effettivi costi di costruzione sulla base del contratto EPC. Tecnon è giunta alla conclusione che il divario tra i costi calcolati era spiegabile in maniera plausibile e all'interno del margine di errore della relazione.
- (48) Per quanto riguarda le osservazioni presentate da terzi sull'avvio del procedimento, la Commissione constata che non vi sono indizi che facciano ritenere che siano

⁽¹⁴⁾ Elf/Mider ha segnalato che a causa di modifiche della pianificazione finanziaria e tecnica del progetto questa percentuale sarebbe scesa a un livello situato tra il 22 % e il 24,3 %.

⁽¹⁵⁾ Tale calcolo si basa sulla differenza tra il 35 % di 4 700 milioni di DEM (1 645 milioni) e l'importo effettivamente concesso (1 265,5 milioni di DEM). La differenza tra questi due importi (379,5 milioni di DEM) rappresenta l'importo dell'aiuto che potrebbe teoricamente ancora essere accordato rispettando l'intensità d'aiuto del 35 %. Esso corrisponde ad una base di investimento ammissibile di 1 084,3 milioni di DEM.

stati concessi aiuti in misura superiore all'importo inizialmente autorizzato. Come è stato indicato sopra l'intensità dell'aiuto è nettamente inferiore al limite massimo autorizzato. Le condizioni dell'opzione di vendita per il BvS sono state trattate separatamente nella decisione relativa all'accordo di transazione del 2000.

IX. CONCLUSIONI

- (49) Dalle informazioni trasmesse e dall'analisi effettuata dalla Commissione nell'ambito del presente procedimento non è emerso alcun indizio che consenta di affermare che gli aiuti sono stati utilizzati in maniera abusiva. Non è stato possibile dimostrare che si siano superati i costi ammissibili o che siano stati concessi aiuti in misura superiore all'importo indicato nelle decisioni iniziali di autorizzazione del progetto d'investimento Leuna 2000. Le riserve che la Commissione nutre in merito alla compatibilità con l'articolo 87 del trattato CE e l'articolo 61 dell'accordo SEE dell'aiuto accordato a Elf/Mider sono state sciolte e il procedimento può essere chiuso.
- (50) Come è stato già indicato nella decisione relativa all'accordo di transazione, la Commissione non solleva obiezioni per quanto riguarda il pagamento della somma di 61,4 milioni di EUR (120 milioni di DEM) attualmente depositata in un conto bloccato⁽¹⁶⁾. Conformemente alle disposizioni di tale accordo di transazione gli importi superiori a 184,1 milioni di EUR (360 milioni di DEM) devono essere rimborsati al BvS.
- (51) Tuttavia, la decisione della Commissione di chiudere il procedimento di esame è subordinata alla condizione

che essa si riserva di riaprire l'indagine qualora venga a conoscenza di fatti nuovi che contraddicano le conclusioni del presente esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato che la Germania ha concesso in relazione alla costruzione della raffineria Leuna 2000 e che è stato oggetto delle decisioni della Commissione N 109/93, NN 11/93 e N 543/94 è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. L'esecuzione completa delle misure d'aiuto per un importo di 647 milioni di EUR (1 265,5 milioni di DEM) è quindi autorizzata. Tale importo comprende la somma di 61,4 milioni di EUR (120 milioni di DEM) che era stata autorizzata nella decisione della Commissione relativa all'accordo di transazione (N 94/98).

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁶⁾ Più i relativi interessi.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 2002****relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore dell'impresa Doppstadt GmbH***[notificata con il numero C(2002) 4482]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2003/282/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 5 ottobre 1999 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l'adozione di aiuti alla ristrutturazione per la privatizzazione dell'ex LandTechnik Schönebeck GmbH a favore di Ferdinand Doppstadt. Nel maggio 1999 l'impresa aveva cambiato nome in Doppstadt GmbH.
- (2) Con lettera del 1° agosto 2000 la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all'aiuto.
- (4) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati.

- (5) Doppstadt GmbH è una cosiddetta «Auffanggesellschaft» (società che subentra a una società in difficoltà), sorta dall'ex LandTechnik Schönebeck GmbH (LTS) e dalla sua controllata al 100 % GS Fahrzeug- und Systemtechnik GmbH. LTS faceva parte di un gruppo di otto imprese dei nuovi Länder, privatizzate una prima volta nell'anno 1994 come EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG, ora Lintra Beteiligungsholding GmbH. Poiché il piano originario di privatizzazione è fallito nel dicembre 1996, nel gennaio 1997 il Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (subentrato alla Treuhandanstalt) (in prosieguo «BvS») ha deciso di procedere alla ristrutturazione delle controllate di Lintra potenzialmente vitali, al fine di prepararle per essere vendute. Dal momento che LTS aveva ricevuto aiuti di Stato, che dovevano essere valutati nel quadro dell'altro aiuto alla ristrutturazione notificato, il caso è stato registrato come aiuto di Stato non notificato. Nella sua decisione relativa all'aiuto di Stato concesso a favore di Lintra Beteiligungsholding GmbH ⁽³⁾ (in prosieguo «decisione Lintra») la Commissione ha adottato una decisione in merito all'aiuto di Stato erogato a LTS attraverso Lintra Beteiligungsholding GmbH.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

- (6) Il beneficiario dell'aiuto, Doppstadt GmbH, è una «Auffanggesellschaft» (società che subentra a una società in difficoltà), sorta dall'ex LandTechnik Schönebeck GmbH (LTS) e dalla sua controllata al 100 % GS Fahrzeug- und Systemtechnik GmbH.
- (7) Il 10 maggio 1999 l'attività operativa di LTS e di GS è stata trasferita a una nuova impresa con un capitale sociale pari a 25 641 EUR ⁽⁴⁾. Lo stesso giorno le parte-

⁽¹⁾ GU C 278 del 30.9.2000, pag. 17.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

⁽³⁾ Decisione della Commissione 2001/673/CE, del 28 marzo 2001, relativa all'aiuto di Stato, concesso dalla Germania a favore di EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (diventata Lintra Beteiligungsholding GmbH, unitamente a Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH; ILKA MAFA Kältetechnik GmbH; SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH), GU L 236 del 5.9.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ I valori indicati in euro sono arrotondati in base alle regole di conversione (tasso di conversione 1,95).

cipazioni societarie sono state trasferite a Ferdinand Doppstadt. Tale società è stata denominata Doppstadt GmbH. Successivamente LTS e GS sono state sciolte.

- (8) Doppstadt GmbH ha sede a Schönebeck, nel Land Sassonia-Anhalt, e la sua produzione è concentrata su veicoli da trasporto di diverse classi di rendimento, macchina da impiegare nel settore ambientale e raccoglitrici e componenti di sistema. Nel mese di maggio 2002 impiegava 305 dipendenti.
- (9) L'investitore, Ferdinando Doppstadt, è stato selezionato sulla base di una gara d'appalto aperta realizzata all'inizio del 1999. Si sono presentate 21 imprese interessate. Questa è stata la migliore offerta presentata nel quadro delle trattative con gli interessati. Il prezzo d'acquisto per la nuova impresa era di 25 641 EUR.
- (10) L'investitore è il leader operativo di un gruppo di sette imprese che operano nei settori dei veicoli, dei servizi alla clientela e della distribuzione all'estero. Prima dell'acquisizione, nelle sue imprese erano impiegati in totale 38 dipendenti.

1. La ristrutturazione

- (11) Originariamente, il periodo di ristrutturazione doveva essere compreso tra il maggio 1999 e la fine di dicembre 2002. Il piano originario di ristrutturazione prevedeva investimenti e misure di ristrutturazione per un importo di 39,722 milioni di EUR (compreso un finanziamento pubblico). Tali investimenti mirano soprattutto alla sostituzione di macchinari e strumenti obsoleti, all'aumento della qualità e della flessibilità del processo di produzione e al rispetto delle norme di tutela ambientale.
- (12) L'investitore aumenterà il capitale iniziale della società entro il 31 dicembre 2002 a 10,25 milioni di EUR e doterà la società del necessario capitale di esercizio contribuendo con almeno 14 milioni di EUR.

- (13) Secondo le informazioni trasmesse, lo scopo della ristrutturazione è il completamento e l'ampliamento mirato della gamma dei prodotti di Doppstadt. Un elemento essenziale del piano di ristrutturazione è l'utilizzo delle sinergie del gruppo Doppstadt mediante la commercializzazione della gamma di veicoli con l'affermato marchio Doppstadt. Per quanto riguarda le strategie future, l'impresa prevede di concentrarsi sulle amministrazioni comunali e di consolidare la posizione di Doppstadt GmbH come fornitore di una gamma completa di veicoli da trasporto. Inoltre, secondo il nuovo piano, fino al 25 % delle capacità di produzione deve essere utilizzato per l'esecuzione di commesse in subappalto da parte di Doppstadt Calbe GmbH. Le restanti capacità devono essere assorbite dalla produzione di modelli nelle versioni attuali e in versioni successive, nonché di nuovi prodotti. Inoltre, è stato spiegato che il 25 % del futuro fatturato deve essere realizzato tramite il trasferimento della produzione ora effettuata nelle imprese con sede in Velbert e Calbe.

- (14) La commercializzazione dei prodotti deve avvenire con l'appoggio di DVG Doppstadt Vertriebsgesellschaft GmbH, utilizzando l'attuale rete di distribuzione in Germania e all'estero. Si calcola un volume di vendita di almeno 500 unità del prodotto principale — il veicolo da trasporto speciale TRAC (in prosieguo «Trac») — e fino al termine della ristrutturazione si prevede un aumento annuo delle vendite compreso tra il 10 e il 15 %.

- (15) La previsione per lo sviluppo futuro delle attività della società nel 2002 presupponeva un risultato positivo pari a [...] (*) milioni di EUR con un fatturato di [...] (*) milioni di EUR. Per il 2003 la previsione di guadagno era di [...] (*) milioni di EUR con un fatturato di [...] (*) milioni di EUR.

- (16) Il volume di vendite di Doppstadt GmbH per l'anno 2000 è stato ripartito come segue: Germania [...] (*) %, Comunità di Stati Indipendenti [...] (*) %, Europa occidentale [...] (*) %.

- (17) Nella decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (decisione di avviare il procedimento), il finanziamento del piano di ristrutturazione è stato notificato come segue dalla Commissione:

(*) Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate, le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.

(in milioni di EUR)

Costi		Finanziamento		
		BvS/Land		Investitore
Investimenti	27,13	Regimi approvati:		6,934
		Sovvenzioni all'investimento (GA-Mittel) ⁽⁵⁾	8,14	
		Premio all'investimento (Investitionszulage) ⁽⁶⁾	5,42	
		Sovvenzione Land Sassonia-Anhalt	12,079	
Costi ristrutturazione	12,58			
Compensazione perdite	6,4	Sovvenzione BvS	13,552	
Capitale di esercizio	6,685	BvS	2,6	14,07
Impianti di produzione iniziali	6,6	BvS	6,6	
Rinuncia al recupero di crediti	5,415	BvS	5,415	
Totale	74,901		53,896	21,004
			= 72 %	= 28 %

Nota: La tabella contiene importi arrotondati e non è corretta da un punto di vista aritmetico.

⁽⁵⁾ 27° programma quadro dell'azione di interesse comune «miglioramento delle strutture economiche regionali». Aiuto di Stato C 84/98, autorizzato con una decisione della Commissione del 21.4.1999, comunicata alla Germania con lettera SG(1999) 03472 del 17.5.1999.

⁽⁶⁾ Legge sulle sovvenzioni all'investimento 1996, aiuto di Stato N 494/A/95, la decisione è stata comunicata alla Germania con lettera SG (96) 3794 dell'11 aprile 1996.

- (18) Oltre al finanziamento indicato nella tabella precedente, la Germania ha incluso un importo di 2,8 milioni di EUR nei costi del personale nel contesto del finanziamento della ristrutturazione. Tale contributo deriva dalla parziale riduzione del salario e della retribuzione accettata dai lavoratori di Doppstadt GmbH durante il periodo di ristrutturazione.

2. Decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

- (19) Nella decisione di avviare il procedimento d'indagine formale, la Commissione ha rilevato che l'investitore F. Doppstadt non aveva maturato esperienze pregresse nel settore dei veicoli da trasporto e che le risorse finanziarie di cui disponeva erano limitate. La Commissione ha inoltre constatato che le informazioni sui mercati rilevanti in suo possesso non erano sufficienti per concludere che gli obiettivi di vendita piuttosto ambiziosi su cui si basava la redditività a lungo termine dell'impresa fossero realistici e plausibili. Per le ragioni suddette, la Commissione dubita dunque della capacità del processo di ristrutturazione di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

- (20) Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha inoltre rilevato di non disporre di informazioni sufficienti per escludere che la riduzione accordata a LTS nel 1997 per un importo di 5,3 milioni di EUR possa essere considerata quale aiuto di Stato alla ristrutturazione in corso. Per questo motivo, nella decisione di avviare il procedimento la riduzione in questione è stata considerata come parte del finanziamento della ristrutturazione. Successivamente, è stato rilevato che la quota di finanziamento pubblico sarebbe di 53,896 milioni di EUR, ossia il 72 % dei costi complessivi. Il contributo del beneficiario sarebbe pari a 21,004 milioni di EUR, ovvero al 28 % dei costi complessivi. La Commissione ha pertanto sollevato in parte dubbi in merito al fatto che il contributo dell'investitore possa essere considerato significativo, come previsto dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

- (21) La Commissione ha inoltre rilevato che la prevista ristrutturazione si concentrava soprattutto sugli investimenti. Su 39,732 milioni di EUR complessivi di misure di ristrutturazione, 27,133 milioni di EUR (69 %) sarebbero investimenti. Questo significa che la natura del progetto sarebbe finanziamento di un nuovo investimento piuttosto che una ristrutturazione. In questo caso sorgono dubbi in merito alla proporzionalità dell'aiuto.

Qualora il progetto vada considerato quale nuovo investimento piuttosto che ristrutturazione, l'intensità dell'aiuto per il progetto dovrebbe applicare il massimale regionale.

- (22) La Commissione ha inoltre fatto presente che la decisione finale nel caso C 41/99, tuttora pendente, relativo a Lintra Beteiligungsholding GmbH potrebbe imporre alcuni oneri supplementari all'ex LTS che si aggiungerebbero ai costi dell'attuale piano di ristrutturazione. Questi oneri supplementari dovrebbero essere tenuti in considerazione nella valutazione della capacità del piano di ristrutturazione di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa e nella valutazione della proporzionalità dell'aiuto.

III. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA GERMANIA

- (23) Con lettera del 6 novembre 2000 la Germania ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione di avviare il procedimento. Con lettera del 21 settembre 2001 la Germania ha informato la Commissione in merito alle modifiche apportate al piano di ristrutturazione. Le osservazioni della Germania vengono riportate in appresso.

1. Impegni derivanti dalla decisione Lintra

- (24) Per quanto riguarda eventuali oneri aggiuntivi per l'ex LTS, che vanno presi in considerazione nel quadro del presente procedimento, la Germania rinvia al proprio parere espresso nel caso C-41/99 relativo a Lintra Beteiligungsholding GmbH. Tale parere ha ad oggetto il credito di Lintra nei confronti di LTS ⁽⁷⁾ per un totale di 4 088 648,54 EUR, importo, questo, che è stato saldato in liquidazione da LTS.

2. Qualifica del progetto come ristrutturazione

- (25) In merito alla natura di ristrutturazione della privatizzazione dell'ex LTS, la Germania spiega che il piano di ristrutturazione soddisfa tutti i criteri previsti negli orientamenti. Il nuovo investitore ha portato avanti senza interruzioni le attività di LTS/GS, che dal 1999 erano in liquidazione. La prima misura di ristrutturazione è stata la creazione di un'impresa di salvataggio finanziario, Doppstadt GmbH, che ha proseguito le attività delle due società precedenti come segue:

- inizialmente con 192 dei 260 dipendenti originari,
- con un identico portafogli di ordini,

- con i contratti esistenti con gli stessi fornitori,
- con lo stesso volume di produzione e una gamma diversa di prodotti,
- con lo stesso impianto di produzione esistente,
- con gli stessi processi nonché le stesse materie prime e le stesse scorte
- alle stesse condizioni tecniche.

- (26) L'impresa è stata pertanto inizialmente portata avanti alle stesse condizioni non redditizie che esistevano quando le società precedenti sono entrate in liquidazione. Al tempo stesso, l'acquirente ha attuato gradualmente il piano di ristrutturazione.

- (27) Secondo la Germania, il piano di ristrutturazione comprende le seguenti misure:

a) misure interne

- personale: formazione dei dipendenti acquisiti; investimento strategico attraverso l'ampliamento delle misure di formazione,
- vendite: integrazione nella rete di distribuzione esistente del gruppo Doppstadt,
- gamma dei prodotti: adeguamento della gamma esistente di prodotti attraverso la sospensione della produzione di veicoli non redditizi e la loro sostituzione con prodotti nuovi e moderni nonché l'occupazione di segmenti di mercato promettenti,
- misure di ristrutturazione non capitalizzabili: verifica dello schema delle linee di produzione e razionalizzazione dei cicli di lavoro con l'obiettivo di trasformare l'impresa da grande produttore in serie a moderno fornitore di macchinari speciali per rispondere alle esigenze specifiche della clientela;

b) investimenti

- eliminazione del ritardo di investimento: modernizzazione dell'impianto di produzione esistente per soddisfare le norme in materia di tutela ambientale, miglioramento della qualità, flessibilizzazione, sostituzione di strumenti e macchinari obsoleti;

c) misure finanziarie

- contributo al capitale da parte dell'acquirente, del personale, del BvS e del Land Sassonia-Anhalt; compensazione delle perdite.

⁽⁷⁾ Quando LTS apparteneva a LINTRA, il nome dell'impresa era LandTechnik Schlüter GmbH.

- (28) Secondo la Germania, gli investimenti sono soltanto una parte della ristrutturazione dell'impresa e sono una componente inscindibile dell'intero piano di ristrutturazione. Gli investimenti da soli non sono sufficienti per ripristinare a lungo termine la redditività dell'impresa senza procedere a una riorganizzazione e razionalizzazione dei cicli di lavoro, alla modernizzazione della gamma di prodotti e al riassetto delle finanze.
- (29) Il piano di ristrutturazione, pertanto, secondo la Germania soddisfa i criteri degli orientamenti per la ristrutturazione e non può essere considerato quale nuovo investimento nel senso dello sviluppo regionale.

3. Fattibilità del piano di ristrutturazione

- (30) Per quanto riguarda l'investitore, la Germania sostiene che la famiglia Doppstadt, nelle cui imprese lavorava in precedenza Ferdinand Doppstadt prima di avviare proprie attività commerciali, vanta un'esperienza trentennale nella produzione di veicoli da trasporto. Le esperienze concrete, maturate nel quadro delle loro attività nei settori agricolo, dei servizi per l'amministrazione comunale, della commercializzazione e dei servizi di assistenza clienti per Unimog e altri marchi, sono state immediatamente introdotte nello sviluppo di veicoli da trasporto. All'inizio degli anni '70 Doppstadt ha sviluppato l'idraulica di comando per la Mercedes Benz MB-Trac 65. In quegli anni, Doppstadt ha anche eseguito prove per Deutz-Intrac.
- (31) Doppstadt si è concentrata sempre sullo sviluppo di soluzioni di sistema altamente specifiche per clientela in mercati di nicchia. In passato Doppstadt ha utilizzato i propri o, in alcuni casi, i veicoli da trasporto di altri fabbricanti per azionare macchinari agricoli sviluppati da Doppstadt o per collegarsi a tali veicoli (ad esempio il Grizzly quale collegamento dello Steyr-Tracs con il convertitore di corrente Doppstadt).
- (32) Per quanto concerne le risorse finanziarie dell'investitore, la Germania spiega che, conformemente al contratto di privatizzazione, gli obblighi finanziari dell'acquirente sono garantiti da garanzia bancaria per un importo di 2,05 milioni di EUR, un impegno bancario nella forma diffusa nel settore a garanzia degli obblighi di investimento per un totale di 6,934 milioni di EUR e un impegno bancario per un credito all'investimento a garanzia del finanziamento operativo per un importo di 14,07 milioni di EUR. Secondo la Germania, detti impegni di finanziamento delle banche dell'impresa sono sufficienti a dissipare i dubbi della Commissione in merito alla solvibilità dell'investitore.
- a) *Il piano di ristrutturazione modificato*
- (33) La Germania ha inoltre presentato una versione modificata del piano di ristrutturazione. Secondo la Germania, si è dovuto procedere alla modifica del piano a causa dell'emergere di problemi legati al prodotto principale, il Trac, dopo la sua introduzione sul mercato.
- (34) La Germania spiega che l'impresa non ha conseguito gli obiettivi inizialmente previsti in termini di fatturato e di risultati in quanto non è soprattutto riuscita a realizzare gli obiettivi di fatturato nel settore dei veicoli da trasporto. Quando l'investitore ha acquistato l'impresa, si partiva dal presupposto che il prodotto principale di LTS, il Trac, avrebbe potuto essere immesso sul mercato immediatamente. Le misure di ristrutturazione (produzione, logistica e commercializzazione) sono state avviate presupponendo che il Trac fosse pronto per il mercato. Successivamente, il numero dei dipendenti e le scorte sono stati notevolmente potenziati. I primi Trac sono stati forniti alla fine del 2000 e solo in quel momento è emerso con chiarezza che il Trac era ormai tecnicamente superato e non soddisfaceva le esigenze dei clienti in fatto di veicoli da trasporto multiuso.
- (35) Il piano di ristrutturazione modificato proroga il periodo di ristrutturazione di un anno. Si prevede un risultato positivo solo a partire dal 2003 anziché dal 2002, come indicato inizialmente. I punti principali del piano modificato sono i seguenti.
- (36) Nel gennaio 2001 è stato assunto un nuovo dirigente per i settori della produzione, della tecnica e dello sviluppo. Per la modernizzazione della serie Trac è stato creato un gruppo speciale di progettazione ed è stato sviluppato un nuovo prodotto. I processi di lavoro sono stati ottimizzati ed è stato introdotto il lavoro di squadra. Il numero dei dipendenti è stato ridotto di 71 unità entro il 30 giugno 2001.
- (37) La collaborazione con i distributori è stata reimpostata e sono state ridefinite le esigenze al riguardo. Si è cercato un ulteriore dirigente e ci si è rivolti a consulenti esterni per sostenere l'impresa nella gestione del processo di ristrutturazione. Nell'agosto 2001 è stato istituito un comitato consultivo per migliorare i controlli e per contribuire all'individuazione tempestiva di potenziali problemi.
- (38) Per quanto riguarda gli investimenti, è stato spiegato che al 18 giugno 2001 gli investimenti già realizzati erano pari a 10,063 milioni di EUR. L'importo totale degli investimenti è tuttavia inferiore di 9,581 milioni di EUR, poiché l'impresa rinuncerà alla costruzione di una propria centrale elettrica interna alla società. A causa della liberalizzazione dei mercati dell'energia gestire una centrale elettrica propria non si rivela né necessario né economicamente sensato.
- (39) I costi delle altre misure di ristrutturazione aumenteranno (partendo dai 12,589 milioni di EUR previsti inizialmente) di 4,777 milioni di EUR, raggiungendo i

17,367 milioni di EUR. Fino al giugno 2001 sono state attuate misure per un importo di 13,603 milioni di EUR. Il bisogno di ulteriori risorse finanziarie è derivato dalla necessità di modernizzare la serie Trac. Lo sviluppo del Trac richiede [...] (*) milioni di EUR. Per la presentazione del prodotto in fiere specializzate e per altre misure di promozione nei settori della commercializzazione e della vendita dei Trac sono necessari [...] (*) EUR. Per la riorganizzazione dell'impresa (introduzione del lavoro di squadra, miglioramento della comunicazione interna, aumento della produttività e consulenti esterni) sono necessari ulteriori [...] (*) EUR. Inoltre, l'attuale situazione dell'impresa richiede un capitale di esercizio aggiuntivo di [...] (*) milioni di EUR.

- (40) La Germania afferma che le misure addizionali vengono finanziate attraverso aiuti di Stato. Tuttavia, poiché i minori costi di investimento portano a una corrispondente riduzione degli aiuti all'investimento, il totale dell'aiuto per la ristrutturazione secondo il nuovo piano è pari a 45,409 milioni di EUR; tale importo è inferiore alla somma prevista nel piano iniziale. Il finanziamento da parte dell'investitore rimane invariato. Di conseguenza, il piano di ristrutturazione modificato prevede costi complessivi per la ristrutturazione pari a 69,26 milioni di EUR. Tale importo è inferiore di 3,071 milioni di EUR rispetto ai costi previsti nel piano iniziale.

- (41) Per quanto riguarda il finanziamento della ristrutturazione secondo quanto rilevato dalla Commissione nella decisione di avviare il procedimento, la Germania riconosce che il prestito BvS per un importo pari a 2,6 milioni di EUR e il trasferimento dei beni patrimoniali per un valore di 6,6 milioni di EUR corrispondono ad aiuti alla ristrutturazione. Tuttavia, la Germania sottolinea che il prezzo pagato dall'investitore per la nuova impresa, pari a un importo di 25 641 EUR, dovrebbe essere incluso nel contributo dell'investitore.

- (42) La previsione per lo sviluppo finanziario futuro dell'impresa conformemente al nuovo piano viene riportata nella seguente tabella:

(in milioni di EUR)

	2001 (vec- chio)	2001 (nuo- vo)	2002 (vec- chio)	2002 (nuo- vo)	2003 (vec- chio)	2003 (nuovo)
Fatturato	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Risultato	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)

Nota: La tabella riporta cifre arrotondate.

- (43) La Germania spiega che, secondo il nuovo piano, il ripristino della redditività dell'impresa viene prorogato di un anno rispetto al piano originario. Si prevede un risultato positivo per il 2003, anziché per il 2002 come

inizialmente indicato. L'aumento del fatturato viene generato principalmente dalla produzione di macchinari specifici per il settore della tecnologia ambientale. A partire dal 2003, dopo l'introduzione sul mercato della nuova serie Trac, questi prodotti saranno un pilastro fondamentale del nuovo piano e genereranno un terzo del fatturato. Nel 2003 la quota dei veicoli Trac (inclusi i pezzi di ricambio) dovrebbe rappresentare circa il [...] (*) % del fatturato totale.

La quota prevista di veicoli Trac (inclusi i pezzi di ricambio) sul fatturato totale dell'impresa

	2001		2002		2003	
	In milioni di EUR	%	In milioni di EUR	%	In milioni di EUR	%
Fatturato totale	28,8	100	[...] (*)	100	[...] (*)	100
Trac	3,8	13,3	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Pezzi di ricambio	2,8	9,9	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)

Nota: La tabella riporta cifre arrotondate.

- (44) La Germania afferma che il nuovo piano prevede la vendita di [...] (*) veicoli Trac nel 2002 e [...] (*) nel 2003, per raggiungere il fatturato stimato per i veicoli Trac. Alla fine della ristrutturazione si prevedono vendite fra le [...] (*) e le [...] (*) unità all'anno.

b) Informazioni di mercato

- (45) La Germania sostiene che Doppstadt GmbH è attiva nel segmento di mercato «Veicoli da trasporto di diverse classi di prestazioni». La sua gamma di prodotti comprende veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità e speciali specifici per rispondere alle esigenze del cliente, che possono essere impiegati in situazioni diverse e in svariati settori. Poiché i veicoli possono essere dotati di un gran numero di accessori e attrezzature speciali, che vengono usati in altri settori, essi possono essere utilizzati come trattori convenzionali in agricoltura, nonché al di fuori del settore agricolo. Le informazioni trasmesse chiariscono il possibile utilizzo di un'ampia gamma di accessori per il settore agricolo e dei servizi di pubblica utilità, nonché per l'edilizia e la silvicoltura. I mercati interessati ai veicoli da trasporto Doppstadt sono per lo più i comuni (città e centri abitati), committenti privati nel settore agricolo e imprese attive nella silvicoltura. La nuova gamma di veicoli da trasporto offerta da Doppstadt GmbH copre classi di prestazioni a partire da 60 kW, ma mira principalmente al segmento superiore, ovvero oltre 85 kW.

- (46) Secondo la Germania, si ricorre al mercato dei trattori per definire il volume di mercato sul mercato comunitario e la concorrenza. Tuttavia, va rilevato che per i trattori e i veicoli da trasporto non si tratta di mercati completamente omogenei con prodotti interscambiabili, poiché le possibili applicazioni dei prodotti in concorrenza non corrispondono interamente fra di loro. I veicoli da trasporto Doppstadt sono progettati come veicoli multiuso per l'impiego di accessori speciali. Sebbene questi veicoli possano in una certa misura svolgere le stesse funzioni degli autocarri, in generale non sono previsti per l'utilizzo in ambiti nei quali normalmente verrebbero impiegati gli autocarri. Le sovrapposizioni con gli autocarri non sono particolarmente significative e in oltre il 90 % di tutti i prodotti i trattori e i veicoli da trasporto sono interscambiabili. Pertanto, il mercato dei trattori viene citato come elemento di riferimento per l'identificazione del volume di mercato rilevante.
- (47) Nel periodo compreso tra il 1995 e il 1997 la domanda di trattori sul mercato comunitario era caratterizzata da tassi di crescita annui del 6 % circa. Dal 1997 al 1998 il tasso di crescita è sceso al 2 %. Dal 1998 si registra una fase di stagnazione nella domanda di veicoli nuovi. Contrariamente ad altri segmenti, la domanda di trattori con prestazione superiore a 85 kW negli ultimi anni è invece notevolmente aumentata. La quota di nuove immatricolazioni in questo segmento in Germania è passata fra il 1995 e il 1999 dal 25 % al 33 %.
- (48) Fra i maggiori concorrenti sul mercato tedesco dei trattori si annoverano Fendt (21 %), J Deere (20 %), Case/Steir (13 %), Deutz-Fahr (9 %), New Holland (6 %) e Massey Fergusson (5 %), che insieme costituiscono circa il 75 % del mercato. Il restante 25 % del mercato è ripartito tra alcuni fabbricanti europei e asiatici. Prima dell'immissione sul mercato del nuovo Trac, Doppstadt GmbH ha raggiunto per i veicoli da trasporto una quota di mercato del 3 % circa.
- (49) Il mercato comunitario dei trattori è dominato dai concorrenti più importanti, New Holland (16 %), Agco (12 %), J Deere (12 %), Case/Steir (10 %) e Massey Fergusson (8 %). La quota di mercato di Doppstadt GmbH nel 1999 era trascurabile, ossia solo lo 0,2 %.
- (50) Per quanto riguarda le future prospettive di mercato, la Germania sostiene che, poiché il mercato è regolamentato dalla Comunità, la domanda di trattori e veicoli da trasporto per il settore agricolo meccanizzato in Europa occidentale è diventata relativamente stabile e non viene influenzata dall'evoluzione internazionale di fattori quali il prezzo del grano e così via. Le esigenze degli agricoltori sul versante dei veicoli commerciali da loro utilizzati sono tuttavia cambiate negli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda flessibilità e prestazioni. Attualmente, molti ex piccoli agricoltori sono attivi come contraenti di aziende agricole più grandi e/o autorità comunali e necessitano pertanto di veicoli da trasporto potenti e versatili, che siano in grado di lavorare a velocità più elevata i tipi più diversi di terreno e di coprire distanze maggiori.
- (51) Secondo la Germania, la domanda di veicoli da trasporto nel settore delle amministrazioni comunali (manutenzione di strade e parchi e cura del paesaggio) viene influenzata fondamentalmente da requisiti di tutela ambientale rigorosi previsti dalla legge e va pertanto considerata come stabile.
- (52) La Germania giunge alla conclusione che il mercato di trattori e veicoli da trasporto attraversa attualmente una fase di stagnazione. Nondimeno, esiste per Doppstadt GmbH un potenziale di mercato nei settori in espansione, soprattutto perché l'impresa offre veicoli speciali specifici per soddisfare le esigenze dei clienti in nicchie di mercato rappresentate dalle classi di prestazione superiori e inferiori, che, nonostante la domanda generale stagnante, sono caratterizzate da tassi di crescita elevati.
- (53) Sulla base delle indicazioni della Germania, un prodotto principale in particolare, il Trac, deve essere considerato come un prodotto di nicchia fra il trattore tradizionale (trattore agricolo) e l'Unimog, il veicolo multiuso di DaimlerCrysler. La Germania ha presentato un'analisi di mercato condotta da «Management Engineers», un servizio di consulenza aziendale specializzato in particolare nel settore ingegneristico, nella quale si espongono in particolare le prospettive per il nuovo Trac. Secondo l'analisi di mercato, i problemi tecnici sorti in precedenza con il nuovo Trac sono stati risolti. Il Trac soddisfa ora i requisiti tecnici posti dal mercato interessato. Lo studio conclude che esiste una nicchia di mercato per il Trac che fino ad ora non è stata ancora occupata dalla concorrenza. Lo studio afferma che la nicchia è da ricondurre ai seguenti fattori.
- (54) Il nuovo Trac mira soprattutto al segmento superiore a 85 kW, che, nonostante la fase di stagnazione generale sul mercato dei trattori, ha registrato una crescita negli ultimi anni. La quota di immatricolazioni di veicoli in questo segmento è aumentata in Germania fra il 1995 e il 2001, passando dal 31 % al 40 %.
- (55) Il Trac si basa sul modello precedente di Mercedes Benz «MB-Trac», non più in produzione. L'MB-Trac, tuttavia, viene ancora largamente utilizzato e presto sarà superato. Il nuovo Trac sarà probabilmente il modello che verrà scelto per sostituire l'MB-Trac. Doppstadt GmbH, che ha acquistato il brevetto per l'MB-Trac, ha la possibilità di utilizzare i suoi vecchi canali di distribuzione.

(56) Il nuovo Trac offre possibilità di utilizzo multifunzionali, che si situano anche in settori al di fuori del tradizionale mercato dei trattori, ossia l'agricoltura, nei quali si sta sviluppando un crescente bisogno di prodotti di questo tipo. Altri clienti sono le amministrazioni comunali, nonché le imprese che necessitano di veicoli speciali e multiuso, quali ad esempio aeroporti, imprese edili, aziende ferroviarie e simili.

(57) Poiché la DaimlerCrysler sta progettando di concentrare il suo modello multiuso («Unimog») su veicoli da strada, si prevede che questa nicchia crescerà. Lo studio di mercato prospetta come possibili dati di vendita a livello europeo volumi compresi tra i [...] (*) e gli [...] (*) Trac all'anno dopo il 2003. Un sondaggio inserito nell'analisi, realizzato fra i distributori Doppstadt, ha dato come risultato le seguenti stime relative alle vendite:

Stime delle vendite per il Trac (secondo le indicazioni fornite dai distributori Doppstadt)

	2003	2004	2005	2006
Germania	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Europa	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)

c) Evoluzione delle attività commerciali dell'impresa

(58) Oltre che con il Trac, il fatturato dell'impresa deve essere realizzato principalmente attraverso la tecnologia ambientale. Si è potuto aumentare il fatturato in questo segmento dopo l'integrazione di parti di attività dell'investitore in altri siti nel 2000, passando dai precedenti 294 358 EUR ai 9,6 milioni di EUR, e nel 2001 si sono superati i 13 milioni di EUR previsti dal piano di ristrutturazione.

(59) Inoltre, la Germania rileva che il nuovo Trac ora è stato introdotto sul mercato con successo. Secondo le indicazioni della Germania, Doppstadt ha venduto [...] (*) modelli nei primi tre mesi dopo il lancio sul mercato nel mese di marzo. Nell'aprile 2002 è stato registrato un primo risultato mensile positivo di [...] (*) EUR. Fino a maggio 2002 sono stati registrati [...] (*) ordinativi ancora in corso. Rispetto all'anno precedente, il fatturato è aumentato del 40 %. I dati più recenti dimostrano che il fatturato e il risultato aziendale fino al luglio 2002 sono stati conformi alle previsioni del piano. Purtroppo, nel mese di agosto l'impresa ha registrato una battuta d'arresto, poiché ha dovuto sospendere temporaneamente la produzione a causa delle inondazioni che hanno colpito la Germania orientale.

4. Finanziamento della ristrutturazione e proporzionalità dell'aiuto

a) Contributo del personale alla ristrutturazione

(60) Per quanto riguarda il contributo del personale alla ristrutturazione per un importo di 2,82 milioni di EUR, la Germania ritiene che la rinuncia parziale del personale al proprio salario e retribuzione deve essere considerata come contributo con risorse proprie dell'impresa ai sensi del paragrafo 3.2.2, punto iii), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁸⁾ (in prosieguo «orientamenti»). Il fattore decisivo in proposito è se l'impresa ristrutturata, quale beneficiario dell'aiuto, conferisca un contributo. Tale contributo può avvenire sotto forma di risorse finanziarie dell'investitore oppure con un'altra forma attraverso l'impresa. La rinuncia da parte del personale al reddito sotto forma di salario e retribuzione deve valere come contributo rilevante a una ristrutturazione riuscita e dovrebbe essere intesa come contributo del beneficiario. Di conseguenza, la Germania sostiene che la riduzione di salario e retribuzione accettata dal personale per un importo pari a 2,82 milioni di EUR deve essere considerata quale parte integrante del piano di finanziamento e deve essere presa in considerazione nel calcolo dei costi totali della ristrutturazione.

b) Rinuncia da parte del BvS al recupero del credito di 5,424 milioni di EUR nei confronti di LTS

(61) La Germania spiega che il BvS non aveva rinunciato al recupero del proprio credito nei confronti di LTS in liquidazione. In aprile/maggio 2000 i revisori dei conti hanno corretto la chiusura di esercizio di LTS in modo che i 5,424 milioni di EUR (inclusi gli interessi maturati) figurassero nuovamente come impegni nei confronti del BvS nella chiusura di esercizio per l'esercizio terminato al 31 dicembre 1998. Tale importo verrà pagato con il ricavo della liquidazione di LTS. Poiché il BvS non ha rinunciato al suo credito, l'importo non dovrebbe pertanto essere considerato come aiuto all'attuale ristrutturazione, contrariamente al parere espresso dalla Commissione nella decisione di avviare il procedimento.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

1. Presenza di un aiuto di Stato

(62) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,

⁽⁸⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante dei tribunali europei, la premessa dell'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri è soddisfatta se l'impresa beneficiaria esercita un'attività economica oggetto di scambi commerciali tra gli Stati membri.

- (63) La Commissione rileva che l'aiuto nel caso in questione è stato concesso mediante risorse statali per una determinata impresa, che è stata favorita da una riduzione dei costi che avrebbe dovuto sostenere normalmente per l'attuazione del processo di ristrutturazione notificato. Inoltre, il beneficiario dell'aiuto — Doppstadt GmbH — è un'impresa che produce veicoli da trasporto e tecnologia ambientale, che sono attività economiche oggetto di scambi tra gli Stati membri. L'aiuto in questione rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (64) La Commissione rileva inoltre che la Germania non ha assolto il proprio obbligo a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di comunicare alla Commissione in tempo utile i progetti diretti a istituire aiuti. Da un punto di vista formale, gli aiuti sono quindi illegittimi. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che l'aiuto sarebbe incompatibile con il mercato comune. È necessario, perciò, procedere all'analisi delle singole misure sulla base dell'articolo 87 del trattato CE.

2. Motivazioni possibili per la compatibilità

- (65) Una deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE può derivare dall'articolo 87, paragrafo 2, oppure dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.
- (66) La Germania non sostiene che l'aiuto debba essere valutato come compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2. Tale articolo sembra infatti non essere applicabile a questa fattispecie.
- (67) Nel caso in questione, va applicato l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, che conferisce alla Commissione il potere discrezionale di autorizzare aiuti di Stato in talune circostanze specifiche. Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b), d) ed e), non sono state invocate nel presente caso e sono infatti inapplicabili. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE conferisce alla Commissione il potere di autorizzare aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Il Land Sassonia-Anhalt rientra nel campo d'applicazione di questa disposizione. Nel presente caso, tuttavia, lo scopo principale dell'aiuto consisteva nel favorire lo sviluppo di un determinato settore economico, anziché lo sviluppo economico di una regione. Pertanto, l'aiuto

dev'essere valutato a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e non dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

- (68) Il progetto riguarda la ristrutturazione dell'impresa conformemente al piano di ristrutturazione presentato dall'investitore. Per la valutazione degli aiuti alla ristrutturazione per le imprese in difficoltà, si deve fare riferimento agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono contribuire allo sviluppo di settori economici ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, senza modificare gli scambi in maniera contraria agli interessi comunitari, nella misura in cui essi rispettano i presupposti degli orientamenti.
- (69) Nel caso in questione, a norma del punto 101 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁹⁾ del 1999, sono applicabili gli orientamenti del 1994, in quanto né l'intero aiuto né una parte di esso sono stati concessi dopo la pubblicazione degli orientamenti del 1999.

3. Oggetto della valutazione

- (70) La Commissione ha rilevato nella decisione di avviare il procedimento che la decisione Lintra ⁽¹⁰⁾ avrebbe potuto imporre ancora oneri supplementari a Doppstadt GmbH.
- (71) La decisione Lintra è stata adottata il 28 marzo 2001. Con lettera del 29 giugno 2001 la Germania ha comunicato alla Commissione che l'aiuto illegittimo, messo a disposizione dell'ex LTS conformemente alla decisione Lintra per un importo di 3 252 373 EUR, era stato restituito con gli interessi, il che corrispondeva a un totale di 4 088 648,54 EUR. È stato inviato alla Commissione un ordine di pagamento datato 22 giugno 2001. L'aiuto illegittimo è stato pagato da LTS in liquidazione. Non è pertanto necessario procedere alla valutazione di tali misure nell'ambito della presente decisione.
- (72) La Commissione rileva inoltre che, secondo il piano di ristrutturazione modificato, 6,165 milioni di EUR del totale di 45,409 milioni di EUR di finanziamenti pubblici per la ristrutturazione vengono concessi come aiuto sulla base dei regimi approvati. Pertanto, tale aiuto viene considerato come aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità partico-

⁽⁹⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 3.

lari di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹¹⁾ e non è quindi necessario procedere alla valutazione della sua compatibilità con il mercato comune nell'ambito della presente decisione. Pertanto, ai fini della presente decisione, gli aiuti per un importo di 39,244 milioni di EUR devono essere considerati come un aiuto ad hoc. Va tuttavia rilevato che anche l'aiuto esistente per un importo di 6,165 milioni di EUR verrà preso in considerazione all'atto della valutazione della proporzionalità dell'aiuto ai sensi del paragrafo 3.2.2, punto iii), degli orientamenti.

- (73) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha valutato provvisoriamente gli aiuti sulla base del piano originario di ristrutturazione. Successivamente, la Germania ha fornito una versione modificata del piano di ristrutturazione, che deve essere ora inclusa nella valutazione degli aiuti. La Commissione deve pertanto considerare gli sviluppi che sono emersi dopo la concessione degli aiuti e prima della data della presentazione del piano modificato nella misura necessaria alla valutazione del nuovo piano.

4. Impresa in difficoltà

- (74) Di solito un'impresa di nuova costituzione non può essere considerata impresa in difficoltà. Sulla base del processo di trasformazione straordinario nei nuovi Länder, la Commissione ha tuttavia deciso di applicare gli orientamenti ai cosiddetti casi di «Auffanglösung» ⁽¹²⁾ (società che subentra a una società in difficoltà), se non si tratta della semplice vendita di singoli valori patrimoniali e se l'attività dell'impresa insolvente viene proseguita. L'applicazione degli orientamenti a queste imprese può essere giustificata se si considerano i problemi dei nuovi Länder in generale e dell'impresa in particolare.
- (75) Doppstadt GmbH ha la propria sede nei nuovi Länder. All'impresa sono stati trasferiti tutti i valori patrimoniali delle ex LTS e GS che erano necessari per la produzione da acquisire. Le attività delle ex LTS e GS sono state proseguite da Doppstadt GmbH. Di conseguenza, Doppstadt GmbH rappresenta una vera «Auffanglösung» e le misure a suo favore possono essere considerate come aiuto alla ristrutturazione.

- (76) Ai sensi del paragrafo 2.1 degli orientamenti, fra i sintomi tipici di imprese in difficoltà si annoverano un peggioramento della redditività o un aumento delle perdite, una diminuzione del fatturato, un flusso di cassa ridotto e un basso valore del capitale netto. La Commissione rileva che LTS dal 1995 ⁽¹³⁾ è stata in perdita, anno della sua costituzione. Nel 1998 le perdite ammontavano a 8,3 milioni di EUR; nel 1999, all'epoca della notifica alla Commissione del piano in questione, le perdite erano pari a 4,652 milioni di EUR. Pertanto, Doppstadt GmbH può essere considerata come impresa in difficoltà e l'aiuto alla ristrutturazione verrà valutato sulla scorta degli orientamenti.

5. Qualifica del progetto come ristrutturazione

- (77) Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha sollevato dubbi in merito a se il progetto avesse carattere di ristrutturazione, in quanto gli investimenti costituivano la parte principale delle misure di ristrutturazione.
- (78) La Commissione rileva che il progetto modificato nella forma notificata dalla Germania prevede una riduzione dei costi di investimento per un importo totale di 9,515 milioni di EUR ⁽¹⁴⁾. Nel caso in questione, le spese di investimento rappresenterebbero il 50 % dei costi per le misure di ristrutturazione. La quota di investimenti nel piano di ristrutturazione è pertanto notevolmente diminuita. Inoltre, la Germania sostiene giustamente che gli investimenti da soli non sarebbero sufficienti a ripristinare a lungo termine la redditività dell'impresa senza procedere anche a una riorganizzazione e razionalizzazione dei cicli di lavoro, nonché a una modernizzazione della gamma di prodotti e della distribuzione, come indicato nel piano di ristrutturazione. Per questi motivi, il piano soddisfa nel complesso i criteri per essere classificato non quale progetto di investimento puro, ma come ristrutturazione.

6. Ripristino della redditività

- (79) Ai sensi del paragrafo 3.2.2, punto i), degli orientamenti, il piano di ristrutturazione deve garantire il ripristino dell'efficienza economicofinanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il miglioramento della situazione dell'impresa e il ripristino della redditività devono essere attuati soprattutto tramite misure di risanamento interno contenute nel piano di ristrutturazione. Fattori esterni quali incre-

⁽¹¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹²⁾ Cfr. autorizzazioni della Commissione, del 16.4.1997 e 30.4.1997: aiuto di Stato N 874/96 e NN 139/96 a favore di UNION Werkzeugmaschinen GmbH — lettera D/3428, del 2.5.1997; aiuto di Stato N 892/96 a favore di FORON Haus- und Küchentechnik GmbH — lettera D/4047, datata 28.5.1997. Tale approccio è ora confermato dal punto 7, nota 10, degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 228 del 9.10.1999, pag. 2: «Le uniche eccezioni a tale regola sono gli eventuali casi trattati dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben nel quadro della sua missione di privatizzazione e altri casi analoghi nei nuovi Länder, per quanto riguarda le imprese risultanti da una liquidazione o da un'acquisizione realizzate fino al 31 dicembre 1999.»

⁽¹³⁾ Trasformazione di LandTechnik Schlüter GmbH in LandTechnik Schönebeck GmbH in data 31.5.1995.

⁽¹⁴⁾ Tale riduzione dei costi è dovuta alla decisione di non effettuare investimenti in una centrale elettrica interna all'azienda sulla base della liberalizzazione dei mercati dell'energia.

menti dei prezzi o della domanda, sui quali l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, non devono essere assunti come base unica ed esclusiva.

(80) Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha sollevato dubbi circa la capacità del piano di ristrutturazione di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, poiché l'investitore F. Doppstadt non aveva chiaramente maturato esperienze pregresse nel settore dei veicoli da trasporto e le risorse finanziarie di cui disponeva erano limitate. La Commissione ha inoltre constatato che le informazioni sui mercati rilevanti in suo possesso non erano sufficienti per concludere che gli obiettivi di vendita piuttosto ambiziosi su cui si basava la redditività a lungo termine dell'impresa fossero realistici e plausibili.

(81) Per quanto riguarda la mancanza di esperienza dell'investitore, la Germania afferma che l'impresa familiare Doppstadt, nella quale lavorava in precedenza l'investitore Ferdinand Doppstadt prima di assumere la direzione di Doppstadt GmbH, vanta un'esperienza trentennale nella produzione di veicoli da trasporto. Inoltre, la Germania, sulla base dei problemi tecnici legati all'immissione sul mercato del Trac, ha presentato un piano di ristrutturazione modificato conformemente al quale la direzione delle attività commerciali è stata cambiata e rafforzata grazie all'ausilio di consulenti esterni per garantire una modernizzazione riuscita del progetto Trac. In questo modo, un'eventuale mancanza di esperienza sembra essere stata compensata in maniera adeguata. Ciò è stato confermato anche dallo studio di esperti trasmesso dalla Germania, che rileva che le iniziali lacune tecniche sono state eliminate nel Trac di nuova progettazione.

(82) Per quanto concerne la fattibilità del nuovo piano, la Commissione rileva che circa il [...] (*) % del fatturato è stato realizzato con prodotti di tecnologia ambientale (principalmente setacciatrici, macchinari per la pulizia delle sementi e falciatrice per bordatura a raso), che, sulla base delle informazioni disponibili, sembrano essersi affermati con successo sul mercato. Sia nel vecchio piano sia nel nuovo piano, inoltre, una componente notevole del fatturato viene ascritta alle vendite del veicolo «Trac». La quota dei veicoli Trac sul fatturato totale nel vecchio piano era di circa il [...] (*) % e nel nuovo piano dal [...] (*) %. Insieme alla vendita di pezzi di ricambio, la quota dei Trac anche nel nuovo piano ammonta al [...] (*) % circa del fatturato totale previsto. Pertanto, il successo del prodotto Trac è decisivo per raggiungere il punto di equilibrio e di conseguenza anche per il ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa.

(83) Si rileva che il piano modificato rinvia di un anno il ripristino della redditività dell'impresa rispetto al piano originario. Si prevede un risultato positivo a partire dal 2003, anziché dal 2002 come inizialmente indicato. L'aumento del fatturato viene generato inizialmente dalla vendita di tecnologia ambientale. Nel 2002, grazie alle vendite a seguito dell'introduzione sul mercato del nuovo Trac, si dovrebbe registrare un ulteriore aumento

del fatturato. La nuova programmazione prevede la vendita di [...] (*) Trac nel 2002 e [...] (*) nel 2003. Alla fine della ristrutturazione si prevedono vendite fra le [...] (*) e le [...] (*) unità all'anno.

(84) Secondo la Germania, è possibile conseguire l'aumento programmato delle vendite, nonostante la fase di stagnazione generale sul mercato dei trattori, poiché il Trac è orientato a una nicchia di mercato, nella quale vendite di quest'ordine sembrano realizzabili. Per dimostrare che i dati programmati relativi alle vendite sono realistici, la Germania ha presentato un'analisi del mercato che valuta in particolare le prospettive del nuovo progetto Trac di Doppstadt.

(85) Sulla base di tali informazioni, le lacune tecniche del prodotto precedente sono state eliminate e il prodotto è ora competitivo dal punto di vista tecnico. Nell'analisi del segmento del prodotto, lo studio di mercato sottolinea che le cifre previste relative alle vendite sono realizzabili con il nuovo Trac, perché esiste una domanda in aumento di questo prodotto. Tale previsione viene anche confermata dal fatto che l'articolo precedente al Trac deve essere sostituito e che fino ad oggi non è ancora presente sul mercato un prodotto altrettanto universale. Inoltre, secondo le informazioni più recenti, un prodotto parzialmente comparabile verrà ritirato dal mercato. Considerati questi aspetti, l'analisi del mercato presentata dalla Germania giunge alla conclusione che entro la fine del 2003 possono essere realizzate vendite compresi tra i [...] (*) e gli [...] (*) Trac all'anno.

(86) La proroga del periodo di ristrutturazione nel piano sembra adeguata per permettere un buon lancio sul mercato del nuovo prodotto. Secondo le ultime informazioni trasmesse dalla Germania, i dati relativi alle vendite del Trac sembrano realizzabili. Anche qualora l'impresa non dovesse realizzare completamente i propri obiettivi, il punto di equilibrio potrebbe essere raggiunto seppur con un certo ritardo, ma anche in questo caso il ripristino della redditività in sé non verrebbe comunque messo in dubbio, poiché, sulla scorta delle informazioni più recenti, il nuovo prodotto sembra essere competitivo a una considerazione generale. Ciò sembra essere confermato dai recenti sviluppi seguiti all'introduzione sul mercato del Trac.

(87) I dubbi sollevati dalla Commissione circa la capacità del piano di ristrutturazione di ripristinare la redditività dell'impresa sono stati pertanto dissipati.

7. Proporzionalità dell'aiuto

(88) In conformità degli orientamenti, l'aiuto deve essere proporzionale ai costi e ai benefici della ristrutturazione. Il paragrafo 3.2.2, punto iii), degli orientamenti stabilisce che l'aiuto deve essere limitato al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e deve essere commisurato ai benefici previsti a livello comuni-

tario. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione con fondi propri. Non dovrebbero confluire aiuti nel finanziamento di nuovi investimenti che non sono necessari per la ristrutturazione.

- (89) Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha sollevato dubbi in merito all'entità del contributo alla ristrutturazione che il beneficiario dell'aiuto ha prestato con fondi propri o ricorrendo a fonti di finanziamento esterno, in quanto il suo contributo sembra ammontare soltanto al 28 %.

- (90) Con lettera del 21 settembre 2001, la Germania ha comunicato le modifiche al piano originario di ristrutturazione. Una parte delle modifiche si riferisce al finanziamento della ristrutturazione e all'importo del contributo. La quota di aiuto previsto per gli investimenti è stata notevolmente ridotta, mentre la quota di aiuti per altri costi di ristrutturazione è stata aumentata. L'importo totale dell'aiuto è stato tuttavia ridotto di 3,071 milioni di EUR rispetto al piano di ristrutturazione originario. Secondo le modifiche notificate, il finanziamento della ristrutturazione si ripartirebbe come segue:

(in milioni di EUR)

Costi		Finanziamento			
		BvS/Land		Investitore	Personale
Investimenti	17,617	Regimi approvati:		6,934	
		Sovvenzioni all'investimento (GA-Mittel) e premio all'investimento (Investitionszulage)	6,165		
		Sovvenzione Land Sassonia-Anhalt	12,079		
Costi di ristrutturazione	17,367				
Compensazione perdite	6,4	BvS	16,215		
Capitale di esercizio	18,352	BvS	4,28	14,095	
Impianti di produzione iniziali	6,6	BvS	6,6		
Contributo ai costi per il personale	2,8				2,8
Totale	69,26		45,409	21,03	2,8
			= 66 %	= 30 %	= 4 %

Nota: La tabella riporta cifre arrotondate.

- (91) La Commissione rileva che il contributo del personale di 2,8 milioni di EUR viene incluso nei costi di ristrutturazione, poiché si tratta di un vero e proprio contributo al totale dei costi della ristrutturazione. Tuttavia, non viene considerato come contributo dell'investitore, in quanto non si tratta né di un finanziamento dai fondi dell'investitore né di un finanziamento da parte dell'impresa Doppstadt GmbH ⁽¹⁵⁾.

- (92) L'importo riportato nella decisione di avviare il procedimento come totale dei costi di ristrutturazione e pari a 5,424 milioni di EUR non viene più preso in considera-

zione nella tabella al punto 90, in quanto la Germania ha corretto la chiusura di esercizio di LTS e pertanto, secondo la Germania, detto importo verrà restituito al BvS tramite il ricavato dalla liquidazione. Poiché il BvS non ha rinunciato al recupero del suo credito nei confronti della società ristrutturata, l'importo non è stato incluso come aiuto alla ristrutturazione nei costi di ristrutturazione.

- (93) Per quanto riguarda i dubbi sollevati nella decisione di avviare il procedimento in merito all'importo del contributo dell'investitore alla ristrutturazione, la Commissione ha rilevato che, a causa dell'importo ridotto del-

⁽¹⁵⁾ Cfr. decisione 2002/186/CE della Commissione, nel caso ZEMAG, GU L 62 del 5.3.2002, pag. 44.

l'aiuto e del non riconoscimento dei 5,424 milioni di EUR come costi di ristrutturazione e aiuto alla ristrutturazione, il contributo dell'investitore ammonta al 30 %. In conformità della sua prassi precedente in casi analoghi di aiuti alla ristrutturazione nei nuovi Länder, tale importo può essere considerato quale contributo significativo ai sensi degli orientamenti ⁽¹⁶⁾. Sono stati pertanto dissipati i dubbi circa la proporzionalità dell'aiuto ai costi e ai benefici della ristrutturazione.

V. CONCLUSIONE

- (94) La Commissione ritiene che la Germania abbia concesso l'aiuto per un importo di 39,244 milioni di EUR a favore di Doppstadt GmbH in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Sulla base della sua valutazione, la Commissione conclude tuttavia che tali misure sono compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e pertanto con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania per un importo pari a 39,244 milioni di EUR all'impresa Doppstadt GmbH sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁶⁾ Cfr. in merito le seguenti decisioni: decisione del 9 giugno 1999 nel caso Wismarer Propeller- und Maschinenfabrik (NN 152/98), GU C 88 del 25.3.2000, pag. 3, e decisione del 26 giugno 2000 nel caso Hydraulik Markranstädt GmbH (NN 48/98), GU C 62 del 4.3.2000, pag. 18.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2002

relativa alle misure adottate dalla Spagna a favore dell'impresa Refractarios Especiales SA

[notificata con il numero C(2002) 4486]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/283/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 20 aprile 2001 alla Commissione è pervenuta una denuncia in merito ad un presunto aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore dell'impresa Refractarios Especiales SA. Il denunciante manifestava la sua preoccupazione in relazione ad una serie di misure finanziarie di cui beneficerebbe detta impresa e che falserebbero la concorrenza nel mercato preso in considerazione.
- (2) Con lettere del 3 maggio (D/51821), 17 luglio (D/52905) e 4 ottobre 2001 (D/54067) la Commissione ha invitato la Spagna a fornire informazioni sulle diverse misure. Essa ha sollecitato la trasmissione di tali informazioni a mezzo lettere del 20 giugno (D/52500) e del 7 novembre 2001 (D/54592). Per poter rispondere, le autorità spagnole hanno richiesto con lettera del 23 luglio 2001 (protocollata il 25 luglio 2001 con il numero A/35988) una proroga dei termini, concessa con lettera del 20 agosto 2001 (D/53447). Con lettere del 19 giugno (protocollata il 20 giugno con il numero A/34832), del 13 settembre (protocollata il 17 settembre con il numero A/37203) e del 27 novembre 2001 (protocollata il 30 novembre con il numero A/39427) la Spagna ha trasmesso le informazioni richieste dalla Commissione.

- (3) Con lettera del 17 gennaio 2002 (D/228167) la Commissione ha informato la Spagna in merito alla propria decisione, adottata il 15 gennaio 2002, di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, in relazione alle misure in oggetto. La Commissione ha nuovamente invitato la Spagna a presentare osservazioni in merito alla decisione e ha chiesto informazioni supplementari con lettera dell'11 marzo 2002. Le autorità spagnole hanno risposto alla decisione di avviare il procedimento con lettera del 13 marzo 2002 (protocollata il 14 marzo 2002 con il numero A/31982) e alle domande contenute nel sollecito con lettera del 2 maggio 2002 (protocollata il 6 maggio 2002 con il numero A/33339).

- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto. Solo il 18 marzo 2002 la Spagna ha inviato copia della decisione della Commissione all'impresa beneficiaria, Refractarios Especiales SA (in prosieguo: «Refractarios»). Successivamente, con lettera del 20 marzo 2002 (protocollata il 21 marzo 2002 con il numero A/32170) Refractarios ha chiesto una proroga dei termini per trasmettere la propria risposta in merito all'avvio del procedimento, che la Commissione ha concesso. Con lettera del 22 marzo 2002 (D/51295) alla Commissione sono pervenute le osservazioni di tre interessati, tra cui la stessa impresa Refractarios. Con lettere del 5 aprile (D/51501) e del 29 aprile 2002 (D/52067) la Spagna è stata invitata a commentare dette osservazioni. Con lettere del 21 maggio (D/52462) e del 3 settembre 2002 (D/54883) sono state formulate ulteriori domande. L'ultima lettera menzionata conteneva copia dell'accordo concluso tra il ministero delle Finanze e Refractarios, inviato alla Commissione dallo stesso interessato (lettera del 18 luglio 2002, protocollata il 25 luglio 2002 con il numero A/35709). La Commissione ha rammentato alla Spagna le richieste trasmesse con lettere del 27 giugno 2002 (D/53342) e del 7 ottobre 2002 (D/55591). La Spagna ha risposto alle domande supplementari con lettere del 2 luglio (protocollata il 5 luglio con il numero A/34994) e del 9 ottobre 2002 (protocollata lo stesso giorno con il numero A/37400).

⁽¹⁾ GU C 55 del 2.3.2002, pag. 33.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

2.2. Misure adottate dalla Spagna

2.1. Refractarios Especiales SA

- (5) Refractarios, situata a Valencia (Spagna), produce speciali ceramiche termoresistenti (materiali refrattari). L'impresa vende i suoi prodotti principalmente a società appartenenti ai settori metallurgico, dei cementi e della ceramica. Attualmente Refractarios ha un organico di 89 persone e un fatturato annuo di circa 8 milioni di EUR. Alla fine del 2000 il totale in bilancio era di 11 400 000 EUR. L'impresa rientra nella categoria delle PMI in conformità della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽³⁾.
- (6) La tabella seguente riporta una sintesi dei risultati conseguiti dall'impresa nel periodo 1996-2001.

(in milioni di ESP)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Vendite	1 190,5	1 053,5	1 217,1	1 209,5	1 269,6	1 340,8
Risultato d'esercizio	(142,5)	(174,5)	(78,2)	(46,9)	17,4	2,8
Risultato annuo	(55,7)	(179,5)	9,6 ⁽⁴⁾	73,9	17,2	0,1

Le difficoltà che hanno caratterizzato la produzione siderurgica all'inizio degli anni '90 hanno anche comportato una crisi nel settore dei materiali refrattari e, quindi, per Refractarios. L'impresa ha chiuso gli impianti delle Asturie, la cui produzione era destinata al settore siderurgico, e ha mantenuto quelli di Valencia. Il relativo miglioramento registrato a partire dal 1997 è dovuto allo sviluppo di nuovi prodotti, venduti principalmente all'industria del cemento. Oltre alle vendite sul mercato nazionale, i prodotti di Refractarios sono esportati in altri Stati europei e in alcuni paesi dell'Africa e dell'America. Analogamente si configurano possibilità di esportazione verso paesi asiatici. Il valore delle vendite, segnatamente di prodotti innovativi, è aumentato dell'8,7 % tra il 2000 e il 2001. Per il 2002 l'impresa prevede un incremento del 14 %.

⁽³⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽⁴⁾ Nella relazione di audit allegata al bilancio annuale, il revisore osserva che l'impresa ha ricevuto 60 milioni di ESP come acconto sulla vendita dei terreni su cui è ubicata la fabbrica. Un calcolo più prudente di questo importo avrebbe comportato perdite per circa 50 milioni di ESP anziché gli utili pari a 9,6 milioni di ESP.

- (7) Refractarios ha saldato i propri debiti con notevoli difficoltà, soprattutto per quanto riguarda quelli accumulati nei confronti della Tesoreria generale della Previdenza sociale (in prosieguo: la «Previdenza sociale»), dell'agenzia tributaria del ministero delle Finanze di Valencia (in prosieguo: il «ministero delle Finanze») e del Fondo di garanzia salariale (in prosieguo: «Fogasa»).

2.2.1. Procedura di sospensione dei pagamenti nel periodo 1990-1992

- (8) Nel marzo 1992 l'impresa ha concordato l'apertura di una procedura di sospensione dei pagamenti che prevedeva i seguenti accordi a far data dal 12 settembre 1991.

— Previdenza sociale: un accordo relativo alla rinegoziazione di un debito per un totale di 459 786 309 ESP (2 763 371 EUR) per un periodo di 10 anni, con una dilazione di due anni e senza interessi sugli importi rinegoziati ⁽⁵⁾. Il debito è stato garantito da un'ipoteca sui terreni, sugli edifici, sui macchinari e sugli impianti di Refractarios. Il valore attuale netto degli importi, calcolato sulla base di un tasso di interesse commerciale del 18,24 %, ammonta al 36 % del valore iniziale ⁽⁶⁾.

— Ministero delle Finanze: un accordo a condizioni analoghe a quelle della Previdenza sociale, relativo alla rinegoziazione di un debito di 71 701 058 ESP (430 932 EUR) per un periodo di 10 anni, con una dilazione di due anni e senza interessi sugli importi rinegoziati e garantito dalla stessa ipoteca.

— I creditori chirografari hanno accettato la remissione dell'81,5 % del debito, su un debito totale di 1 080 milioni di ESP (6 490 931 EUR).

⁽⁵⁾ A seguito del mancato pagamento delle rate concesse, è stato calcolato l'interesse corrispondente.

⁽⁶⁾ Di norma, verificando se, effettivamente, un tasso di interesse soddisfa le condizioni del mercato, la Commissione stabilisce una comparazione con il tasso di riferimento fissato per lo Stato membro di cui trattasi alla data considerata. Tuttavia, a quell'epoca non si era stabilito detto tasso di riferimento relativo alla Spagna. Ne consegue che, conformemente alla prima risoluzione, del 20 ottobre 1971, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU C 111 del 4.11.1971, pag. 1), la Commissione deve stabilire una comparazione con il tasso di interesse medio in vigore nel mercato considerato che, nel caso di specie, è il tasso medio annuo di interesse applicato dalle banche private in Spagna per i prestiti con scadenza superiore a tre anni. Secondo le statistiche pubblicate dal Banco de España questo tasso nel 1991 era del 18,24 %. La Commissione ha applicato il tasso in questione in numerose occasioni precedenti [cfr., ad esempio, decisione 91/1/CEE (GU L 5 dell'8.1.1991, pag. 18) e decisione 96/655/CE (GU L 298 del 22.11.1996, pag. 14)].

(9) L'ipoteca ottenuta dalla Previdenza sociale e dal ministero delle Finanze gravava sulla proprietà immobiliare per un importo massimo di 531 487 366 ESP (3 194 303 EUR, importo equivalente ai debiti insoluti), maggiorato di 106 000 000 ESP (637 073 EUR) per spese di liquidazione. Il totale, 637 487 366 ESP (3 817 377 EUR) corrispondeva ad un valore compreso tra l'81 e l'85 % del valore stimato della proprietà ⁽⁷⁾. Il terreno non era ipotecato a favore di alcun altro credito.

(10) Il licenziamento di lavoratori nelle Asturie ha originato un debito di 90 685 363 ESP (545 030,01 EUR) nei confronti del Fogasa ⁽⁸⁾. L'accordo del 19 novembre 1992 prevedeva la rinegoziazione del debito in oggetto per un periodo di 8 anni con un differimento di sei mesi. I versamenti trimestrali subirebbero un incremento progressivo passando da 2 milioni di ESP a oltre 8 milioni di ESP. Il totale dei pagamenti equivarrebbe a 133 171 960 ESP (800 380 EUR), a un interesse semplice del 10 %, corrispondente all'interesse legale applicabile in quel periodo. L'accordo conteneva l'obbligo per Refractarios di fornire una garanzia a favore del Fogasa a fronte del debito.

2.2.2. Sforzi per recuperare i debiti esistenti fino al 2000

(11) Dal periodo intercorso fino al 2000 emerge una situazione eterogenea per quanto riguarda i risultati dell'impresa. Talvolta Refractarios aveva difficoltà a pagare i debiti contratti. Oltre alle difficoltà finanziarie, doveva

affrontare un problema di carattere ambientale che si andava facendo sempre più grave a causa dell'ubicazione dell'impresa nel centro di Quart de Poblet (Valencia). D'altro canto, era in corso la discussione in merito a una modifica del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU — piano regolatore generale) che avrebbe aumentato in misura rilevante il valore della proprietà di Refractarios.

(12) Tra dicembre 1991 e marzo 1995 Refractarios ha accumulato nuovi debiti nei confronti della Previdenza sociale. Quest'ultima ha adottato varie misure al fine di recuperarli e ha chiesto più volte che la proprietà ipotecata per un valore totale di 194 905 984 ESP (1 165 398 EUR) venisse sequestrata. Un ulteriore sequestro, chiesto il 28 febbraio 1995, riguardava altri due terreni; il primo di 427 m² e valutato 13 944 650 ESP (83 809 EUR), il secondo di 680,9 m². Il 7 giugno 1995 è stata avviata la procedura per la vendita all'asta delle proprietà immobiliari ipotecate, che tuttavia è stata sospesa a motivo dell'accoglimento di un ricorso presentato in merito. In esito a un accordo del 1995, il 10 maggio 1996 tutti i nuovi debiti, 252 575 951 ESP (1 518 012 EUR), con i relativi interessi aggiuntivi e oneri, per un importo massimo di 384 milioni di ESP (2 307 887 EUR), compresi 64 milioni di ESP (384 648 EUR) per spese relative alla vendita esecutiva, sono stati garantiti da un'ipoteca di secondo livello sulla stessa proprietà. Il debito accumulato nei confronti della Previdenza sociale a quella data era di 712 362 259 ESP (4 281 383 EUR). Calcolato insieme al debito nei confronti del ministero delle Finanze (cfr. infra), il debito garantito dalle ipoteche ammontava a 4 712 315 EUR. Le ipoteche gravavano sulla proprietà per un valore massimo di 932 187 366 ESP (5 602 559 EUR). Oltre all'ipoteca precedente e ai sequestri della Previdenza sociale, la proprietà era stata fatta oggetto di un altro sequestro a favore di un altro creditore per un importo di 6 916 233 ESP (41 567 EUR).

⁽⁷⁾ Da un calcolo effettuato il 3.7.1990 dall'ufficio di riscossione esecutiva della Previdenza sociale emerge che il valore dei due terreni e degli impianti ipotecati in seguito era di 448 908 000 e 82 290 000 ESP (per un totale di 3 192 564 EUR). Il piano di ristrutturazione dell'impresa faceva riferimento a un'altra stima del 16.5.1990, relativa al secondo terreno dell'ordine di 122 160 000 ESP, che porterebbe il valore totale a 3 432 187 EUR. Il valore dei macchinari e degli impianti sarebbe pari a 220 250 000 ESP (1 323 729 EUR), cosicché il valore totale stimato ammonterebbe a 751 448 000-791 318 000 ESP (4 516 293-4 755 917 EUR).

⁽⁸⁾ Il Fogasa paga le indennità agli ex dipendenti di imprese fallite o in stato di insolvenza, e ne rileva ope legis i diritti, ma solo per quanto riguarda gli importi stabiliti dalla legge. Ciò è quanto dispone il regio decreto 505/1985, del 6 marzo 1985, relativo all'organizzazione e al funzionamento del Fondo di garanzia salariale (BOE n. 92 del 17.4.1985, pag. 10203), con cui la Spagna recepisce la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23). Ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto, Fogasa può sottoscrivere accordi di rimborso con le imprese interessate. Il decreto ministeriale del 20 agosto 1985 (BOE n. 206 del 28.8.1985, pag. 27071) stabilisce le modalità e le condizioni di rimborso.

(13) Nella seconda metà degli anni '90 la situazione si è complicata: la crisi del settore è stata superata e Refractarios ha avuto accesso, registrando risultati piuttosto positivi, a segmenti del mercato più redditizi. Al contempo si sono accentuati i problemi ambientali dovuti all'ubicazione dell'impresa nel centro urbano e la modifica del piano regolatore generale non è stata definita, il che ha influito negativamente sul valore teorico del terreno. I procedimenti pendenti relativi alla modifica del piano regolatore generale sono stati infruttuosi. Il valore del terreno, degli edifici e degli impianti continua ad essere incerto: da una valutazione effettuata il 16 marzo 1998, disposta dalla Previdenza sociale, prendendo in considerazione una variazione del piano regolatore generale, emerge un valore inferiore di 3 207 820 EUR ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Secondo la valutazione del 16.3.1998, disposta anch'essa dalla Previdenza sociale, il valore dei terreni e degli edifici sarebbe di 1 528 776 EUR nel caso in cui il piano regolatore generale non venisse modificato e di 3 207 820 EUR qualora ne venisse approvata la modifica.

Refractarios indica valori molto diversi per il 2000: da una valutazione effettuata alla sottoscrizione dell'accordo con l'impresa di costruzioni emerge che il valore dei terreni era di circa 6 milioni di EUR, mentre il prezzo pattuito nel contratto di vendita dei terreni e degli edifici (stipulato il 6 giugno 2002) è di 7 747 046 EUR.

(14) Tra settembre 1997 e ottobre 1998 Refractarios ha accumulato nuovi debiti nei confronti della Previdenza sociale. Dal 1999 l'impresa ha versato interamente gli importi dovuti. La Previdenza sociale ha risposto negando ulteriori proroghe e chiedendo che si procedesse a sequestri. Tuttavia talune di queste misure non hanno prodotto effetti e, in definitiva, la Previdenza sociale ha recuperato solo 33 721 558 ESP (202 670,65 EUR). Tale ente non ha chiesto la vendita all'asta del terreno ipotecato. Alla data di avvio della seconda procedura di sospensione dei pagamenti, il debito era pari a 978 750 620 ESP (5 882 414,16 EUR), di cui 4 700 000 EUR garantiti da ipoteca.

(15) Per quanto attiene al ministero delle Finanze, nel 1996 (un importo) e nel 1997 (due importi) sono stati contratti nuovi debiti di ridotta entità. Nel 1998 l'impresa ha incontrato notevoli difficoltà e nel 1999 non ha pagato altri due importi. Inoltre, nel 1998 il pagamento delle rate del vecchio debito ha rappresentato un problema. Il ministero delle Finanze ha ordinato diversi sequestri di macchinari per recuperare i suoi crediti. A partire dal 1999 Refractarios ha adempiuto tutti gli obblighi fiscali che le incombevano. L'importo complessivo del debito alla data di avvio della nuova procedura di sospensione dei pagamenti era pari a 129 217 530 ESP (776 613 EUR), cui occorre aggiungere interessi per circa 70 milioni di ESP (420 709 EUR), nonché una serie di pagamenti dovuti dall'avvio della procedura di sospensione dei pagamenti per un importo di 17 874 651 ESP (107 429 EUR). Pertanto l'importo totale ammontava a 1 304 751 EUR.

(16) Il Fogasa non ha ricevuto da parte di Refractarios nessuna delle rate concordate, né ha ottenuto una garanzia da parte dell'impresa per assistere il debito. Tenuto conto del mancato rispetto dell'accordo, il Fogasa poteva esigere il pagamento dell'importo totale senza concedere proroghe. Tuttavia esso si è astenuto dal chiedere a Refractarios di versare gli importi dovuti e non ha imposto alcun interesse aggiuntivo. Nel luglio 1997 Refractarios ha chiesto una rinegoziazione del debito al Fogasa, che ha respinto la proposta. Nel 2001 il giudice del lavoro ⁽¹⁰⁾ ha dichiarato che tale rigetto non soddisfaceva i requisiti formali necessari per sospendere il periodo di prescrizione legale. Nonostante i ripetuti solleciti della Commissione, la Spagna non ha dimostrato l'insistenza con cui il Fogasa ha richiesto il pagamento delle rate accordate o dell'importo totale fino alla nuova procedura di sospensione dei pagamenti. È dubbio se il Fogasa abbia semplicemente dimenticato il debito o non abbia reclamato i pagamenti deliberatamente.

2.2.3. Procedura di sospensione dei pagamenti nel periodo 2000-2002

(17) Il 24 gennaio 2000 Refractarios ha avviato una nuova procedura di amministrazione controllata al fine di liquidare i debiti accumulati. La procedura in questione si è conclusa il 17 giugno 2002. Gli accordi su cui si fonda sono i seguenti:

— il 6 giugno 2000 Refractarios e un'impresa di costruzioni hanno concluso un accordo in base al quale quest'ultima avrebbe acquistato la proprietà attuale della prima. A causa delle ipoteche sulla proprietà, l'accordo è stato subordinato ad altri accordi relativi ai debiti tra Refractarios e la Previdenza sociale e il ministero delle Finanze. Il ricavato della vendita (1 289 milioni di ESP o 7 747 046 EUR) sarebbe destinato all'acquisto di nuovi terreni, alla costruzione di una nuova fabbrica — realizzata dalla stessa impresa di costruzioni — nonché al trasferimento e alla liquidazione di una parte dei debiti pendenti. La Previdenza sociale e il ministero delle Finanze avrebbero ricevuto direttamente 527 milioni di ESP (3 167 333 EUR). Nel fascicolo relativo alla sospensione dei pagamenti il parere dell'amministratore giudiziario menzionava l'esistenza dell'accordo e dell'utile derivante dalla vendita. Tuttavia le autorità pubbliche non erano a conoscenza né delle clausole né delle condizioni dell'accordo,

— nel febbraio 2002 Refractarios ha raggiunto un accordo con i creditori chirografari riguardo alla remissione del 75 % dei propri debiti. L'importo totale di questi ultimi era di 434 383 557 ESP (2 610 698 EUR),

— il 26 marzo 2002 Refractarios e la Previdenza sociale hanno concluso un accordo relativo alla rinegoziazione e alla riduzione del debito. Dell'importo totale, 5 882 414,16 EUR, Refractarios verserebbe 2 763 371,37 EUR subito dopo aver effettuato la transazione con l'impresa di costruzioni. Un importo di altri 1 309 748,27 EUR (22 %) verrebbe rinegoziato per un periodo di 10 anni ad un tasso d'interesse annuo del 3,5 % e continuerebbe ad essere garantito da un'ipoteca sugli impianti e sui macchinari di Refractarios. La restante parte del debito, vale a dire 1 809 294,52 EUR, verrebbe rimessa. Il valore attuale, espresso in percentuale del debito iniziale, è del 68,4 %. L'accordo prevedeva esplicitamente che Refractarios rispettasse i termini di pagamento delle rate e degli oneri correnti alla Previdenza sociale,

— il 22 maggio 2002 Refractarios e il ministero delle Finanze hanno stipulato un accordo per la rinegoziazione e la riduzione del debito. Refractarios

⁽¹⁰⁾ Cfr. punto 18.

pagherebbe 621 944,88 EUR (49 %) dell'importo totale del debito, vale a dire 1 275 705,87 EUR (212 259 597 ESP). Le due parti hanno convenuto la remissione dell'importo restante (51 %). Analogamente all'accordo con la Previdenza sociale, l'accordo in questione prevedeva espressamente che Refractarios rispettasse i termini di pagamento delle rate e degli oneri correnti.

- (18) Con lettera del 13 marzo 2000 il Fogasa ha chiesto di iscrivere i suoi crediti nella procedura di sospensione dei pagamenti. Tuttavia l'amministratore giudiziario ha stabilito che il prestito era scaduto. Con lettera del 9 febbraio 2001 il Fogasa ha invitato Refractarios a rimborsare senza indugio il debito (133 171 960 ESP o 800 380 EUR). Al contempo questo organismo ha chiesto nuovamente l'inclusione del suo credito nella procedura di sospensione dei pagamenti. Avverso la decisione dell'amministratore giudiziario il Fogasa ha presentato ricorso, che è stato respinto ⁽¹¹⁾.

- (19) Per quanto attiene al piano regolatore generale, è d'uopo rilevare che nella primavera 2002 era al vaglio dell'Assessorato alle opere pubbliche, all'assetto urbano e ai trasporti della Comunità autonoma di Valencia un piano generale provvisorio per il comune di Quart de Poblet, che prendeva in considerazione la modifica relativa al terreno di Refractarios. Con lettera del 2 luglio 2002 la Spagna informa che si prevedeva che il piano venisse approvato definitivamente entro due mesi.

2.2.4. Nuovo aiuto all'investimento

- (20) Da ultimo Refractarios ha presentato domanda, o intende farlo, all'Istituto Valenciano de Finanzas riguardo a un prestito di 3 milioni di EUR e a un aumento di capitale di 300 000 EUR, nonché a una sovvenzione agli investimenti del 20 % (1 milione di EUR) da parte dell'Assessorato all'economia della Comunità autonoma. La parte finanziaria del piano di ristrutturazione di Refractarios tiene conto di questi aiuti. La Spagna ha tuttavia confermato che fino alla data in questione non sono stati concessi né il prestito né la sovvenzione.

3. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

- (21) Nella decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 ⁽¹²⁾, la Commissione ha affermato che dubitava che le autorità spagnole avessero agito come un creditore in economia di mercato. I dubbi si riferivano in particolare al fatto che nel 1992 il Fogasa

non avesse chiesto una garanzia a copertura del debito rinegoziato né avesse adottato misure per garantirne l'effettivo rimborso. Altri dubbi riguardavano l'accordo sottoscritto nel 1992 tra Refractarios e il ministero delle Finanze e la Previdenza sociale, ossia il fatto che detti creditori avrebbero accettato per un lungo periodo ritardi nei pagamenti di Refractarios nel secondo semestre del 1990, nonché l'eventuale aiuto contenuto in un nuovo accordo di rinegoziazione di debiti. Poiché la Commissione disponeva di ben poche informazioni in merito all'esistenza di un piano di ristrutturazione, essa non poteva sapere se l'eventuale aiuto soddisfacesse i requisiti fissati negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in prosieguo: gli «orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione» ⁽¹³⁾).

4. OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI TERZI INTERESSATI

- (22) Dopo la pubblicazione della decisione di avviare il procedimento ⁽¹⁴⁾, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di CERAME-UNIE (un'associazione europea operante nell'industria della ceramica), da un'impresa concorrente denominata RHI, nonché dall'impresa beneficiaria, Refractarios. La sezione 5 contiene una sintesi delle osservazioni di quest'ultima e della Spagna.

- (23) CERAME-UNIE e RHI condividono appieno i dubbi espressi dalla Commissione. Esse sottolineano che tutto il settore dei materiali refrattari è caratterizzato da sovraccapacità e sostengono che qualsiasi aiuto inciderebbe negativamente su concorrenti e scambi commerciali nel mercato interno. CERAME-UNIE ha presentato numerosi articoli e documenti riguardanti il settore.

- (24) CERAME-UNIE ha inviato una copia dell'accordo sottoscritto tra il ministero delle Finanze e Refractarios, evidenziando il riferimento esplicito in esso contenuto al fatto che il ministero delle Finanze non ha preso in considerazione solo la situazione economica e la redditività dell'impresa, bensì anche l'interesse generale e sociale sotto il profilo del mantenimento dei posti di lavoro. Inoltre, CERAME-UNIE ha osservato che il concordato approvato tra i creditori non fa riferimento alla redditività a lungo termine né a un piano di ristrutturazione e che le disposizioni in base alle quali il debito è stato ridotto sono prive di motivazione sufficiente. Secondo l'associazione, l'aiuto non soddisfa i requisiti fissati negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

⁽¹¹⁾ Sentenza del 2 luglio 2001 del Juzgado de lo Social n. 3, Oviedo, istanza n. 525/2001, sentenza 503/2001. La sentenza conferma che il Fogasa non ha adottato misure al fine di sospendere il periodo di prescrizione.

⁽¹²⁾ Cfr. nota 1.

⁽¹³⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota 1.

5. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA SPAGNA E DA REFRACTARIOS

- (25) La Spagna e Refractarios sostengono che nel periodo oggetto di indagine la Previdenza sociale, il ministero delle Finanze e il Fogasa hanno agito come un normale creditore privato. Esse ritengono quindi che nessuna delle misure costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (26) La Spagna e Refractarios hanno fondato la loro argomentazione su descrizioni dettagliate della situazione finanziaria in cui si troverebbero la Previdenza sociale e il ministero delle Finanze nel caso si fosse giunti al fallimento. Tenuto conto dell'esiguo valore dei terreni prima dell'eventuale modifica del piano regolatore generale e della priorità di cui beneficiano i crediti dei dipendenti, il fallimento sarebbe stato meno interessante, sotto il profilo finanziario, del procedimento attuato.
- (27) Per quanto riguarda l'accordo del 1991, Refractarios sosteneva che le condizioni accettate dai creditori pubblici potevano essere equiparate in modo positivo a quelle accettate da un creditore privato privilegiato, in questo caso Banesto-leasing. Tale impresa non ha chiesto la restituzione dei macchinari oggetto del contratto di leasing, bensì ha aderito all'accordo sottoscritto tra Refractarios e i suoi creditori chirografari alle stesse condizioni. Anche per questo motivo negli accordi con le autorità pubbliche non sussisterebbe alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (28) Per quanto attiene al riferimento all'«interesse generale e sociale sotto il profilo del mantenimento dei posti di lavoro» contenuto nell'accordo tra il ministero delle Finanze e Refractarios, la Spagna ha osservato che detta frase potrebbe essere considerata come di stile e in un certo qual modo obbligatoria, in quanto si tratta di un atto che esula dall'ordinaria amministrazione del ministero delle Finanze, diverso dalla portata normale prevista nella procedura di esazione, ma in ogni caso tutelato dall'ordinamento vigente. La frase citata doveva essere interpretata come una spiegazione generica dei motivi che inducono l'amministrazione a perseguire l'obiettivo di soddisfare l'interesse generale attraverso tutti i suoi atti.
- (29) Riguardo al Fogasa, la Spagna ha osservato che questo fondo viene finanziato mediante apporti di imprese che non costituiscono risorse statali. La Spagna ha dedotto che tale organismo aveva adottato tutte le misure rientranti nelle sue possibilità per recuperare il credito. Secondo la Spagna, ciò è quanto si evince dalla sentenza pronunciata nel ricorso in appello, nel cui ambito il Fogasa ha chiesto che il suo credito venisse inserito nella procedura di sospensione dei pagamenti relativa al 2000. Analogamente, Refractarios sostiene che la rinegoziazione del debito nei confronti del Fogasa fosse una soluzione vantaggiosa rispetto al risultato ottenuto da altri creditori.
- (30) Inoltre Refractarios osserva che gli eventuali vantaggi ottenuti non avrebbero pregiudicato il commercio intracomunitario, in quanto la sua produzione era inferiore allo 0,2 % della produzione totale dell'Unione europea. Per di più, il settore era caratterizzato da una struttura oligopolistica. Ne consegue che neppure per questi motivi si configurava un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (31) Refractarios sostiene che qualora la Commissione concluda che esiste un aiuto, quest'ultimo è compatibile con il mercato comune. Alla data degli accordi del 1991 l'impresa si trovava in difficoltà e l'aiuto sarebbe strettamente connesso a un piano di ristrutturazione, nonché limitato al minimo necessario. Ogni eventuale aiuto contenuto negli accordi sottoscritti con le autorità pubbliche nel 2002 soddisferebbe i criteri fissati negli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Refractarios ha presentato un piano di ristrutturazione che contiene precise indicazioni in relazione al ripristino della redditività e a tutte le misure previste, e osserva che gli aiuti sarebbero limitati al minimo strettamente necessario.
- (32) Secondo un altro argomento addotto da Refractarios, tutti gli aiuti legati agli accordi sottoscritti nel 1991 con i creditori e il relativo comportamento di questi organismi in relazione al concordato di creditori sarebbero caduti in prescrizione ai sensi del disposto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁵⁾.
- (33) Per quanto attiene al mercato, Refractarios sostiene che, benché negli ultimi anni si fosse registrata una tendenza alla diminuzione nella domanda dei prodotti refrattari di qualità inferiore nei paesi industrializzati, la riduzione è stata compensata da un aumento della domanda nei paesi in via di industrializzazione. Ad abundantiam, negli ultimi dieci anni Refractarios si era specializzata nella produzione di materiali refrattari di qualità più elevata, durata maggiore e prezzo più economicamente vantaggioso, che costituirebbero un segmento del mercato in piena ascesa.
- (34) Infine l'impresa sostiene che l'eventuale aiuto costituirebbe un aiuto compatibile con il mercato comune a

⁽¹⁵⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

norma della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽¹⁶⁾, in quanto sarebbe destinato al trasferimento di attività ubicate in ambiente urbano, conformemente al disposto del punto 39 della citata disciplina.

5.1. Commenti sulle osservazioni presentate dai terzi interessati

- (35) La Spagna non ha commentato le osservazioni presentate dai terzi interessati.

6. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

- (36) L'attuale piano di ristrutturazione di Refractarios comprende tre elementi principali: 1) trasferimento dell'impresa; 2) maggiore concentrazione nel segmento di alta qualità e 3) ristrutturazione finanziaria basata su rilevanti remissioni di debiti.
- (37) Com'è logico supporre, il trasferimento dell'impresa risolve i problemi legati all'ambiente. Il costo totale dell'investimento è di 7 300 000 EUR, di cui la parte più rilevante è costituita dagli impianti (3 900 000 EUR).
- (38) Il nuovo stabilimento avrebbe una capacità di 10 200 tonnellate annue, di cui 8 000 tonnellate destinate alla produzione di materiali refrattari su misura e 2 200 destinate a quella di materiali refrattari standard. Quanto precede comporta verosimilmente un raddoppiamento della capacità attuale e un aumento significativo della quota riservata a prodotti con un valore aggiunto maggiore e margini lordi più elevati.

- (39) Le condizioni finanziarie della ristrutturazione relativa al 2002 figurano nella tabella riportata di seguito:

(in migliaia di EUR)

Costi		Finanziamento	
Terreni	1 731	Vendita di terreni	7 747
Fabbrica nuova	5 571	Prestito concesso dall'IVF	3 005
Versamenti alla Previdenza sociale	2 763	Aumento di capitale	301
Pagamenti al ministero delle Finanze	426	Aiuto all'investimento	950
Pagamenti a creditori chirografari	679		
Capitale d'esercizio	833		
Totale	12 003	Finanziamento totale	12 003

- (40) Il piano di ristrutturazione fornisce valutazioni in merito ai risultati annui previsti per il periodo 2002-2006, prendendo come riferimento vari scenari. Anche nella peggiore delle ipotesi, l'impresa continuerebbe ad essere redditizia per tutti gli anni compresi in detto periodo.

7. VALUTAZIONE

7.1. Considerazioni generali

- (41) All'articolo 87, paragrafo 1, CE è contenuto il principio secondo cui, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (42) Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto ⁽¹⁷⁾. I prodotti commercializzati da Refractarios sono oggetto di scambi tra Stati membri ed esiste concorrenza tra fabbricanti. Un eventuale aiuto rafforzerebbe la posizione di Refractarios su questi mercati. Il volume di vendite ridotto, confrontato con quello di (taluni) concorrenti, l'esigua quota di mercato e la struttura oligopolistica non sono elementi atti a ritenere che la misura non incida sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, l'incidenza sugli scambi intracomunitari è confermata dal fatto che Refractarios esporta parte della sua produzione in altri Stati.
- (43) Al fine di stabilire se Refractarios abbia beneficiato di un vantaggio selettivo la Commissione deve valutare le misure adottate dai creditori pubblici, nonché gli accordi sottoscritti con Refractarios. Se sono conformi al comportamento di un creditore privato che agisce in circostanze analoghe, le misure e gli accordi in questione non costituiscono aiuto di Stato.

7.2. Gli accordi del 1991 con la Previdenza sociale e il ministero delle Finanze

- (44) Le condizioni a cui la Previdenza sociale e il ministero delle Finanze hanno accettato la rinegoziazione dei

⁽¹⁶⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽¹⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione (Racc. 1980, pag. 2671, punto 11 della motivazione), e sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione (Racc. 1998, pag. II-717, punto 50 della motivazione).

debiti nei loro confronti sono senza dubbio favorevoli rispetto ai pagamenti ricevuti dai creditori chirografari, i quali hanno accettato una remissione dell'81,5 %. Tuttavia, un confronto con i creditori chirografari non è sufficiente per dimostrare l'assenza di aiuti di Stato, in quanto i debiti contratti con i creditori pubblici continuavano a essere assistiti da privilegio per cui la loro situazione era diversa.

- (45) Emerge che le condizioni erano favorevoli anche dal confronto con quelle dell'unico creditore privato privilegiato, vale a dire Banesto Leasing SA. La Commissione ritiene tuttavia che le posizioni di Banesto Leasing SA e dei creditori privilegiati pubblici non si possano confrontare e che l'argomento non è sufficiente per provare l'assenza di aiuti di Stato nel quadro degli accordi conclusi tra Refractarios e i creditori pubblici. In primo luogo, il debito contratto da Refractarios con detta impresa era di 8 919 299 ESP (53 606 EUR), importo nettamente inferiore a quello dei debiti pubblici. In secondo luogo, il costo che avrebbe dovuto sostenere Banesto per recuperare una maggiore quantità di denaro sarebbe stato superiore, in termini relativi, a qualsiasi eventuale ricavo. D'altro canto, il valore reale dei macchinari sarebbe stato sicuramente molto ridotto se fosse stato necessario venderli, di fronte alla prospettiva di un fallimento, nel quadro della procedura di sospensione dei pagamenti relativa al periodo 1990-1992.
- (46) La Spagna ha sostenuto che la mancata maturazione di interessi costituiva un'adeguata compensazione per la garanzia dell'ipoteca. Se è vero che la legge generale sulla Previdenza sociale stabilisce l'obbligo di applicare il tasso di interesse legale quando si concedono proroghe straordinarie, tuttavia detto obbligo non si applicherebbe nel caso in cui la Previdenza sociale acconsentisse la rinegoziazione di un debito con un'impresa nei confronti della quale sia stata disposta la sospensione dei pagamenti. Nondimeno, la Commissione indica che ciò non esclude che in caso di pagamento coatto e immediato e conseguente fallimento, le autorità pubbliche si sarebbero trovate in una situazione ancor più favorevole. Il fatto che la Previdenza sociale e il ministero delle Finanze abbiano rifiutato di cancellare il debito, accettando unicamente di rinegoziarlo, non influisce sulla conclusione che precede.
- (47) Stando così le cose, al fine di verificare se i creditori pubblici abbiano agito conformemente al «principio del creditore privato», la Commissione ritiene necessaria una valutazione dell'importo massimo che i due organismi avrebbero potuto recuperare se non fossero giunti all'accordo, situazione, questa, che avrebbe comportato il fallimento.
- (48) Ai sensi dell'articolo 32, primo comma, dello Statuto dei lavoratori i crediti salariali relativi agli ultimi 30 giorni di lavoro e per un importo non superiore al doppio dello stipendio minimo godono di un rango privilegiato rispetto a qualsiasi altro credito. Sono altresì crediti privilegiati rispetto ai crediti garantiti da ipoteca. L'articolo 32, secondo e terzo comma, prevede ulteriori privilegi per i crediti salariali. Poiché i procedimenti relativi al recupero dei crediti dei lavoratori sono distinti e non restano pendenti nell'ambito di una procedura di sospensione dei pagamenti, anche le indennità di licenziamento beneficiano di fatto di un «superprivilegio». Nel 1991 l'importo totale di detti pagamenti era pari a 3 700 000 EUR. Come sostiene Refractarios, non si può escludere la negoziazione di indennità attualmente ancor più elevate.
- (49) Dal «bilancio della situazione» stabilito dall'amministratore giudiziario nel quadro della procedura di sospensione dei pagamenti (il «parere») del 29 ottobre 1990 emerge un attivo complessivo pari a 15 486 722 EUR, di cui 6 974 048 EUR relativi a terreni, 2 344 763 EUR riguardanti edifici, 2 191 455 EUR per altre immobilizzazioni materiali, 2 540 EUR per immobilizzazioni immateriali, 2 980 058 EUR relativi a scorte, 1 001 991 EUR per i crediti e 27 464 EUR per cassa. Tuttavia, in caso di fallimento il valore realizzabile viene stimato per un importo molto inferiore. Ad esempio, dalla valutazione effettuata dalla Previdenza sociale il 3 luglio 1990 emerge che il valore del terreno della fabbrica situata in Valencia è pari a 3 200 000 EUR. Gli impianti ubicati su questo terreno sono stati valutati 1 300 000 EUR. I terreni siti nelle Asturie sono stati valutati un milione di EUR, mentre il valore attribuito ad altre proprietà fondiarie in Valencia è di 300 000 EUR. Altri beni patrimoniali che comporterebbero difficoltà di liquidazione in caso di fallimento sarebbero le immobilizzazioni immateriali nonché le scorte, di cui quasi la metà consisteva in prodotti finiti, mentre il settore era in piena crisi. È altresì importante rilevare che verosimilmente hanno avuto luogo variazioni del valore delle scorte e in particolare delle voci «creditori» e «cassa» nell'arco dell'anno che intercorre tra il parere e gli accordi conclusi con i creditori, a motivo, inter alia, delle perdite registrate in tale periodo. Inoltre la Commissione tiene conto del fatto che con ogni probabilità il bilancio tende al rialzo, dato che l'avvio della procedura di sospensione dei pagamenti è unicamente subordinato ad un'eccedenza tra attivo e passivo. Alla luce delle considerazioni che precedono e conformemente al principio del creditore privato, nel settembre 1991 il valore di tutti i beni patrimoniali in caso di fallimento avrebbe potuto essere valutato come quasi equivalente al valore del terreno, degli edifici e degli impianti, così come sono stati stimati nelle valutazioni diverse da quelle del parere. Risulterebbe così un totale di circa 6 milioni di EUR.
- (50) Se dal valore totale dei beni patrimoniali si detraggono i versamenti dovuti ai dipendenti, si ottiene un importo di 2 200 000 EUR che costituisce la quantità a dispo-

zione per rimborsare innanzi tutto i creditori privilegiati. Questa cifra costituisce il 69 % di un debito complessivo di 3 200 000 EUR ⁽¹⁸⁾

7.3. Misure adottate dalla Previdenza sociale e dal ministero delle Finanze per recuperare i crediti relativi al periodo trascorso sino all'avvio della procedura di sospensione dei pagamenti del 2000

(51) Tuttavia, questo è un calcolo teorico che non prende in considerazione altri fattori che potrebbero incidere negativamente sull'importo attuale che i creditori pubblici otterrebbero in caso di fallimento. Laddove la vendita di terreni e impianti avviene in esito ad un fallimento, gli utili effettivi possono essere ancora più bassi. Inoltre il calcolo non tiene conto delle spese del procedimento fallimentare, né delle spese di vendita del terreno. I creditori pubblici avrebbero altresì ricevuto il pagamento solo dopo un ritardo significativo abituale in questo contesto. Il fatto che anche gli altri creditori abbiano accettato una remissione di rilevante entità conferma le attese di un valore attuale inferiore in caso di fallimento. Vero è che il pagamento convenuto negli accordi dipenderebbe dalla futura redditività dell'impresa e, in retrospettiva, è chiaro che i problemi finanziari non sono stati risolti. Tuttavia l'ipoteca è proprio destinata a garantire quest'incertezza e il rischio di ulteriori ritardi nel pagamento degli importi concordati è coperto in certa misura dall'applicazione di interessi e oneri abituale in caso si verificassero detti ritardi. Occorre altresì rilevare che il tasso di interesse applicabile in caso di morosità equivale al tasso di interesse legale, corrispondente nella specie al 10 % circa, che in ogni caso comporta una perdita del valore netto attuale dei debiti.

(52) Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, per la Previdenza sociale e, in particolare, per il ministero delle Finanze le probabilità di recupero che offriva l'accordo poco si distinguevano dalle probabilità di recupero nell'ipotesi di fallimento ⁽¹⁹⁾. La Commissione ritiene pertanto che i termini di pagamento convenuti con la Previdenza sociale e il ministero delle Finanze corrispondano a quelli che un creditore che agisce in economia di mercato avrebbe accettato in una situazione analoga. Pertanto essa conclude che l'accordo sottoscritto nel 1991 con tali organismi ottempera al principio del creditore privato e non costituisce un aiuto di Stato a favore di Refractarios.

⁽¹⁸⁾ Refractarios (lettera del 15.4.2002, pag. 45) ha sostenuto che, in caso di fallimento, solo il 17 % del debito sarebbe stato pagato, benché questo calcolo si basi unicamente sul valore dei terreni e degli impianti ipotecati a posteriori.

⁽¹⁹⁾ Secondo un altro degli argomenti addotti dalla Spagna, se le autorità pubbliche avessero teso a un risultato migliore, sarebbero rimaste meno risorse disponibili per i creditori chirografari e questi non avrebbero accettato così di buon grado una riduzione del debito. Tuttavia questo argomento è valido solo nell'ipotesi in cui le autorità pubbliche cerchino di ottenere un importo superiore a quello che sarebbero ragionevolmente legittimate ad attendersi in caso di fallimento.

(53) La Commissione riconosce che tra dicembre 1991 e giugno 1995 la Previdenza sociale non è rimasta inattiva. Essa ha applicato interessi e oneri sui nuovi debiti di Refractarios e ha chiesto che si procedesse a vari sequestri. Infine, nel giugno 1995 la Previdenza sociale ha avviato la procedura di vendita all'asta del terreno ipotecato. A quella data il debito totale era di 4 712 315 EUR e l'ipoteca ne garantiva solo una parte. Questo importo è di poco inferiore alla valutazione della proprietà effettuata nel 1990, compresa tra 4 516 293 e 4 755 917 EUR. Tuttavia il bilancio fa riferimento, perlomeno a partire dal 1994, all'eventuale aumento del valore in caso di modifica del piano regolatore generale. Sulla base di questo comportamento la Commissione conclude che il comportamento della Previdenza sociale è conforme al principio del creditore privato, giacché non è significativamente diverso da come avrebbe agito un creditore privato nella stessa situazione. Si può altresì giustificare l'accettazione dell'accordo di sospendere la vendita all'asta e di accendere un'ulteriore ipoteca, come convenuto nel 1995, per le possibilità di un aumento del valore del terreno in caso di modifica del piano regolatore generale e per il fatto che Refractarios non ha più accumulato debiti dall'aprile del 1995. Quindi la Commissione conclude che il comportamento della Previdenza sociale in questo periodo e l'accordo relativo all'ulteriore ipoteca non costituiscono un aiuto di Stato a favore di Refractarios.

(54) La Commissione non riesce a trovare una spiegazione plausibile che giustifichi il risultato estremamente basso della valutazione che la Previdenza sociale ha incaricato di effettuare nel 1998. Contrasta in modo rilevante con la valutazione chiesta da Refractarios nel 2000 e con il ricavato della vendita pattuito con l'impresa di costruzioni. Comunque, è evidente che la modifica del piano regolatore generale avrebbe comportato un aumento del valore reale. L'aumento del debito accumulato nei confronti della Previdenza sociale e del ministero delle Finanze nel periodo 1996-1998 è di 1 200 000 EUR e 860 000 EUR rispettivamente. L'aumento totale dei debiti supera l'incremento atteso secondo la valutazione del 1998, ma è inferiore all'aumento di valore che ha avuto infine luogo. Inoltre, i nuovi debiti sono stati accumulati nel corso di un periodo piuttosto breve, perlomeno durante il 1998. Anche applicando procedure di pagamento coatto, la Previdenza sociale e il ministero delle Finanze non avrebbero potuto evitare un accumulo di debiti.

(55) Alla luce di questa situazione eterogenea, caratterizzata da un aumento irregolare dei debiti, da aspettative di

miglioramento della situazione economica e da un'eventuale modifica del piano regolatore generale, la Commissione conclude che la Previdenza sociale e il ministero delle Finanze, limitandosi a chiedere che si procedesse a sequestri e a minacciare di rendere esecutiva l'ipoteca senza giungere alla dichiarazione di fallimento (descritta nella sezione 2.2.2), hanno rafforzato le possibilità di recupero dei debiti insoluti con Refractarios. La Commissione non ritiene pertanto che il comportamento di tali organismi costituisca un aiuto di Stato a favore di Refractarios.

7.4. Gli accordi del 2002

(56) Nel quadro della procedura di sospensione dei pagamenti non si configurano accordi con creditori privati privilegiati che rendano possibile una comparazione con gli accordi conclusi da Refractarios con i creditori pubblici. Il riferimento contenuto nell'accordo tra il ministero delle Finanze e Refractarios all'«interesse generale e sociale sotto il profilo del mantenimento dei posti di lavoro» non è sufficiente a provare l'esistenza di un aiuto di Stato né costituisce una prova in tal senso l'assenza di una valutazione esplicita della futura redditività dell'impresa o la mancanza di motivazione di tale accordo. Pertanto la Commissione ritiene necessario stimare l'importo massimo che il ministero delle Finanze e la Previdenza sociale avrebbero potuto recuperare se non fossero giunti all'accordo, situazione, questa, che avrebbe comportato il (conseguente) fallimento.

(57) Secondo la Spagna, i versamenti a favore di dipendenti relativi a stipendi e indennità di licenziamento, che hanno beneficiato del «superprivilegio» (di fatto e di diritto) erano pari a 1 577 031,80 EUR. Come osservato in precedenza, non si può escludere che nella pratica si sarebbero potute concordare indennità ancor più elevate. I versamenti di stipendi potrebbero aumentare ulteriormente a causa del tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e l'approvazione della cassa integrazione da parte delle autorità competenti in materia di lavoro. La Spagna ritiene che questo periodo potrebbe durare cinque mesi e pertanto considera un importo aggiuntivo di 892 013 EUR.

(58) I principali elementi della massa fallimentare erano il terreno e gli edifici. Il prezzo fissato nell'accordo di compravendita era di 1 289 759 146 ESP (7 751 609 EUR), che tuttavia rientrava in un accordo più ampio relativo all'acquisizione di un nuovo terreno e alla costruzione della nuova fabbrica, discusso nel quadro di una controversia tra le due parti. Anche detto accordo era soggetto a clausole e condizioni sconosciute alle autorità pubbliche. È del tutto logico che queste ultime ritenessero che l'accordo fosse subordinato alla modifica del piano regolatore generale. Pertanto la Spagna considera «piuttosto rischioso» fondare le proprie aspettative sul prezzo stabilito nell'accordo di vendita. Inoltre, come

ha osservato la Spagna, le procedure di vendita all'asta prevedono che la prima licitazione inizi dalla valutazione del 1998, vale a dire 3 200 000 EUR. Nel caso fossero necessarie una seconda o una terza licitazione il valore d'asta si ridurrebbe al 25 e al 50 % rispettivamente. Pertanto le autorità pubbliche, agendo come un accorto creditore privato, avrebbero potuto considerare un importo iniziale più prudente. La Commissione ritiene che una vendita all'asta anteriore alla modifica del piano regolatore generale comporti un rischio rilevante e il valore di cui all'accordo di compravendita non sia sufficiente ai fini di una valutazione adeguata. Tuttavia dall'accordo di vendita sarebbe anche dovuto emergere con chiarezza che la valutazione del 1998 era eccessivamente bassa. Quindi, il valore attuale sarebbe compreso tra i due estremi, a seconda dell'avversione al rischio del potenziale acquirente ⁽²⁰⁾.

(59) Dal bilancio tra attivo e passivo elaborato dall'amministratore giudiziario nell'ambito della procedura di sospensione dei pagamenti (il «parere») risulta un importo di 3 090 859 EUR per le voci relative ad attivo immobilizzato, altri attivi fissi, scorte, creditori e banca. Se si parte da stime prudenti e pessimiste, l'importo realizzato in un procedimento fallimentare sarebbe stato verosimilmente inferiore. Ad esempio, sarebbe molto difficile conseguire l'attivo immobilizzato in una situazione di fallimento e gli «altri attivi fissi» possono risultare di scarso valore se sono inutilizzati e si devono inevitabilmente vendere. Occorre altresì osservare che gli importi relativi alle scorte e, segnatamente, alle voci creditori e cassa hanno potuto nettamente cambiare nell'anno intercorso tra il parere e gli accordi effettivi ⁽²¹⁾.

(60) Il ministero delle Finanze ha accettato un pagamento immediato senza altri importi subordinati alla futura situazione finanziaria di Refractarios. Per contro, il valore reale dell'accordo concluso con la Previdenza sociale dipende in parte da detta situazione futura. Gli accordi non si riferivano direttamente al piano di ristrutturazione né alla futura redditività dell'impresa, tuttavia le autorità pubbliche sapevano che le perdite registrate alla fine degli anni '90 erano diminuite, divenendo un modesto utile nel 2000. Inoltre, Refractarios ha adempiuto i nuovi obblighi che le incombevano. Con ogni probabilità le autorità erano al corrente degli avveni-

⁽²⁰⁾ Refractarios sostiene che le autorità pubbliche hanno basato le loro possibilità di recupero sulla valutazione iniziale del 1990 che indicava un valore di 4 516 293 EUR.

⁽²¹⁾ Il parere ha data 12.9.2000. Gli utili conseguiti da Refractarios nel 2000 e nel 2001 ammontavano a 104 000 EUR e 768 402 EUR rispettivamente. Il bilancio è stato approvato solo il 27.6.2002, per cui la Previdenza sociale e il ministero delle Finanze non sarebbero stati a conoscenza di queste informazioni alla data dei loro accordi con Refractarios. Verosimilmente un creditore privato avrebbe realizzato un'analisi complessiva, ma non sarebbe stato parimenti in possesso dei dati relativi ai risultati annuali.

menti più recenti, quale l'aumento delle vendite, segnatamente quelle di prodotti innovativi. Nel frattempo i recenti avvenimenti hanno confermato questo aumento considerevole nel 2001 e il volume di vendite previsto per il 2002 continua a registrare un aumento significativo.

(61) Dall'altro lato, il parere degli amministratori designati nel 2000 si riferisce al prestito concesso dall'IVF, alla partecipazione al capitale e a un aiuto all'investimento quale fonte importante per finanziare il trasferimento. Il fatto che queste misure non siano state concesse mette in questione la redditività dell'impresa successivamente alla rinegoziazione dei debiti. Tuttavia non vi è nemmeno conferma del rifiuto di dette misure. Inoltre, sia la Previdenza sociale che il ministero delle Finanze hanno inserito una clausola che prevede l'obbligo per Refractarios di pagare i suoi importi attuali, fatta salva la conclusione dell'accordo. Da ultimo, la Previdenza sociale ha ottenuto che Refractarios garantisca gli importi convenuti con un'ipoteca sulla nuova proprietà.

(62) Alla luce di tutti gli elementi che precedono, considerati da un punto di vista prudente e pessimista e in conformità del principio del creditore privato, l'importo totale disponibile per i debiti in questione può essere fissato in un valore quasi corrispondente al valore attuale netto degli importi effettivamente riscossi, nel rispetto degli accordi conclusi con la Previdenza sociale e il ministero delle Finanze. Il valore attuale per quanto riguarda il ministero delle Finanze, in percentuale del debito iniziale, è nettamente inferiore a quello relativo alla Previdenza sociale. Ciò può riflettere una strategia di negoziazione astuta di Refractarios che consiste nell'esercitare forti pressioni sul creditore relativamente meno importante. La Commissione deve comunque basare la propria decisione innanzi tutto sui fatti.

(63) È d'uopo rilevare che, in caso di fallimento, le autorità pubbliche recupererebbero i propri crediti con notevole ritardo. Inoltre, le differenze tra le probabilità di recupero e gli importi effettivamente negoziati sono ridotte in termini assoluti. Tenuto conto dell'incertezza, del ritardo e dei costi di un procedimento fallimentare, la Commissione conclude che gli accordi tra Refractarios e la Previdenza sociale e il ministero delle Finanze sono conformi al principio del creditore privato.

(64) Ne consegue che la Commissione ritiene che gli accordi sottoscritti tra la Previdenza sociale e il ministero delle Finanze, da un lato, e Refractarios, dall'altro, non costituiscano un aiuto di Stato.

7.5. Ulteriori aiuti all'investimento

(65) La Spagna ha confermato che non sono stati concessi aiuti all'investimento e non vi è alcuna prova in senso contrario. La Commissione non può pertanto valutare tali aiuti. Il fatto che Refractarios abbia annunciato la richiesta di detti aiuti e che questi siano stati menzionati nel parere e nel piano di ristrutturazione non influisce sulla conclusione che precede. Tuttavia la Commissione osserva che una parte significativa dell'investimento, o addirittura l'intero importo, potrebbe non costituire un investimento iniziale ai fini del punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, poiché risulta si tratti di un trasferimento che non implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione ⁽²²⁾. La Commissione rileva altresì che il piano di ristrutturazione prevede solo un apporto di capitale privato di entità molto ridotta (300 500 EUR), per cui sarebbe discutibile che un eventuale apporto di capitale pubblico (quale il succitato prestito di 3 005 000 EUR da parte dell'IVF) fosse conforme al principio dell'investitore privato. La Commissione chiede pertanto alla Spagna di informarla in merito a qualsiasi eventuale aiuto all'investimento concesso a favore di Refractarios in relazione al trasferimento, nonché a ogni apporto di capitale pubblico nei prossimi tre anni.

7.6. Fogasa

(66) La Commissione osserva che il Fogasa è un organismo indipendente istituito dalle autorità spagnole e disciplinato dalla legislazione spagnola. Il Fogasa è connesso con il ministero del Lavoro e degli Affari sociali, che ne nomina il presidente e quattro dei quattordici membri del consiglio direttivo, nonché il segretario generale responsabile dell'amministrazione. La legge definisce la corresponsione e la destinazione dei fondi. La Corte di giustizia ha stabilito in diverse sentenze che gli oneri parafiscali possono costituire aiuto di Stato ⁽²³⁾. In varie occasioni la Commissione ha precisato che l'utilizzo di fondi da parte del Fogasa può costituire un aiuto di Stato, conclusione che è stata confermata anche dalla Corte ⁽²⁴⁾.

⁽²²⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽²³⁾ Cfr., ad esempio, sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, causa C-78/76, Steinike und Weinlig/Repubblica Federale di Germania (Racc. 1977, pag. 595).

⁽²⁴⁾ Cfr., ad esempio, caso Magefesa, decisione 91/1/CEE (citata alla nota 6) e decisione 1999/509/CE della Commissione (GU L 198 del 30.7.1999, pag. 15), [confermata dalla Corte di giustizia con sentenza del 2 luglio 2002, causa C-499/99, Commissione/Regno di Spagna (Racc. 2002, pag. I-6031)]; caso La Seda Barcelona SA, decisione 96/655/CE (citata alla nota 6); e caso Tubacex, decisioni della Commissione 97/21/CECA, CE (GU L 8 dell'11.1.1997), e 2001/142/CE (GU L 52 del 22.2.2001), nonché sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, causa C-342/96, Regno di Spagna/Commissione (Racc. 1999, pag. I-2459).

- (67) Il Fogasa non concede prestiti a imprese in liquidazione o in difficoltà finanziarie, bensì versa ai dipendenti gli importi legittimamente pretesi utilizzando le proprie risorse e chiedendone successivamente la restituzione all'impresa in questione. La Commissione non si oppone al fatto che il Fogasa abbia soddisfatto i crediti legittimi di taluni lavoratori di Refractarios riguardo a stipendi dovuti e indennità di licenziamento agli inizi degli anni '90. A tale riguardo l'accordo non contiene elementi di aiuto di Stato. Dette misure, volte a tutelare i diritti dei lavoratori, sono conformi alla direttiva 80/987/CEE ⁽²⁵⁾. Tuttavia i pagamenti rientrano nei costi di gestione normali e, di conseguenza, quando un'impresa continua a svolgere le sue attività dopo una procedura di sospensione di pagamenti, il debito derivante nei confronti del Fogasa dovrebbe essere pagato conformemente al principio del creditore che agisce in un'economia di mercato.
- (68) La Commissione non può escludere che le clausole dell'accordo relativo alla rinegoziazione del debito tra il Fogasa e Refractarios fossero giustificate dal fatto che le probabilità di recupero sarebbero state nettamente minori in caso di fallimento, situazione che avrebbe comportato l'imposizione di condizioni di rinegoziazione meno favorevoli. Nonostante la data dell'accordo sia successiva di oltre sei mesi alla data della conclusione della procedura di sospensione di pagamenti, la situazione economica di Refractarios permaneva fragile e la crisi del settore non era ancora stata superata. Il tasso di interesse medio applicato dalle banche private ai prestiti di durata superiore a tre anni era del 17,28 % ⁽²⁶⁾, vale a dire molto superiore al tasso di interesse semplice del 10 % fissato nell'accordo. Tuttavia, conformemente alla legislazione spagnola, un creditore non può esigere che ai pagamenti in ritardo si applichi un tasso di interesse superiore al tasso di interesse legale, e pertanto la Commissione deve prendere in considerazione quest'ultimo ⁽²⁷⁾. Ne consegue che la Commissione ritiene che l'accordo non costituisca aiuto di Stato.
- (69) Tuttavia il fatto che il Fogasa non abbia reclamato una maggiorazione di interessi nei casi in cui non sono stati corrisposti gli importi concordati, non abbia insistito su una garanzia in merito al debito rinegoziato, non abbia compiuto alcuno sforzo per rendere effettivi i pagamenti sino alla nuova sospensione dei pagamenti del 2000 e tanto meno abbia adottato misure al fine di evitare il rischio di prescrizione del debito non può giustificarsi dal punto di vista del principio del creditore che agisce in economia di mercato. È pacifico che tale negligenza non è conforme al comportamento di un creditore privato che agisce in economia di mercato. Un creditore privato diligente non avrebbe dimenticato il suo credito e, alla luce delle violazioni dell'accordo, avrebbe senza dubbio agito per ottenere un grado più elevato di certezza e un ulteriore interesse per i pagamenti in ritardo. Il fatto che nel 1995 la Previdenza sociale fosse in grado di ottenere un'altra ipoteca dimostra che si trattava di una scelta possibile, sebbene il valore di detta ipoteca fosse stato incerto rispetto al valore reale della proprietà. In conclusione, l'inerzia del Fogasa ha originato un aiuto di Stato.
- (70) L'assenza di una garanzia e il mancato rispetto dei termini concordati consentivano al Fogasa di procedere al recupero immediato del credito iniziale. È possibile che un creditore privato non si sarebbe servito di questo «ultimo rimedio» alla prima occasione, tuttavia ad un certo momento, e comunque sufficientemente prima della fine del periodo di prescrizione, avrebbe recuperato il credito. La Commissione ritiene che quest'ultimo avrebbe dovuto essere riscosso entro e non oltre il giugno 1995. A quella data l'importo arretrato era pari a circa 100 000 EUR. Inoltre il 7 giugno 1995, avviando la procedura di vendita all'asta dei terreni ipotecati, la Previdenza sociale ha adottato misure relative agli arretrati accumulati da parte di Refractarios. La Spagna ha sostenuto che questo comportamento è tipico di un creditore privato. Gli arretrati dovuti al Fogasa erano di entità nettamente inferiore ai debiti nei confronti della Previdenza sociale, tuttavia il Fogasa non aveva ancora ottenuto una garanzia, a differenza della Previdenza sociale e del ministero delle Finanze. Pertanto avrebbe dovuto agire prima della Previdenza sociale e non successivamente. Ne consegue che la Commissione ritiene che l'importo totale del debito costituisca un aiuto di Stato perlomeno a partire dal giugno 1995.
- (71) L'aiuto è illegale in quanto non è stato comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, prima della sua concessione.
- (72) La Commissione ha valutato se siano applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. Le deroghe previste al paragrafo 2 potrebbero costituire il fondamento per considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune. Tuttavia l'aiuto a) non ha carattere sociale né è concesso a singoli consumatori, b) non è destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e c) non è necessario a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania. Non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del trattato CE che si riferiscono ad

⁽²⁵⁾ Cfr. nota 8.

⁽²⁶⁾ Cfr. nota 6.

⁽²⁷⁾ Cfr., segnatamente, sentenza della Corte di giustizia nella causa Tubacex, citata alla nota 24.

7.7. Compatibilità dell'aiuto concesso dal Fogasa

aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, a progetti di comune interesse europeo e ad aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

(73) Neanche la Spagna ha tentato di giustificare l'aiuto basando le proprie argomentazioni su tali disposizioni.

(74) Per quanto attiene alla prima deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, vale a dire gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, la Commissione osserva che l'aiuto non era destinato ad attività di ricerca e sviluppo o investimenti delle PMI. Esso non aveva neanche fini connessi con l'ambiente; i problemi di natura ambientale dovuti dall'ubicazione di Refractarios sono emersi soprattutto in anni successivi e non vi è alcun nesso diretto tra l'aiuto e qualsiasi altra misura destinata a ovviare a problemi di questo tipo. Sembra altresì poco probabile che l'aiuto fosse destinato al salvataggio e alla ristrutturazione di Refractarios. Il fatto che il Fogasa abbia provato a chiedere la restituzione del credito dimostra che l'aiuto non perseguiva alcun obiettivo. Era verosimilmente destinato a evitare una crisi finanziaria immediata dell'impresa. Se così fosse, l'aiuto potrebbe essere considerato un aiuto per il salvataggio. Tuttavia l'aiuto non era subordinato a condizioni atte a soddisfare i requisiti che la Commissione applica di norma per quanto riguarda tali aiuti, segnatamente la realizzazione di un (nuovo) piano di ristrutturazione entro una determinata scadenza. Pertanto, tenuto conto di quanto precede, l'aiuto in questione non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune.

(75) Refractarios ha sostenuto che ogni aiuto derivante dagli accordi sottoscritti nel 1991 con i creditori è compatibile con il mercato comune in quanto aiuto per la ristrutturazione a favore di un'impresa in difficoltà. Tuttavia la considerazione che precede non è applicabile all'aiuto concesso dal Fogasa: l'aiuto non rientra nell'accordo concluso con tale Fondo, bensì deriva dall'inerzia del Fogasa al fine di garantire l'esecuzione dell'accordo del 1992. Come si osserva supra, detto aiuto è stato concesso almeno a partire dal giugno 1995. Esso non può essere subordinato all'esecuzione della ristrutturazione. Questo comportamento presuppone che non si siano fissate condizioni in merito al ripristino della redditività, né può essere considerato, ovviamente, come aiuto minimo necessario in una siffatta situazione. Alla luce di questi e di tutti gli altri argomenti addotti, la Commissione conclude che l'aiuto è incompatibile con il mercato comune.

(76) La Commissione non concorda con Refractarios laddove fa valere la prescrizione di qualsiasi aiuto per quanto riguarda la rinegoziazione del debito, nonché la deca-

denza del periodo limite di dieci anni a decorrere dal quale la Commissione non può più recuperare l'aiuto. Occorre rilevare che la prima azione intrapresa dalla Commissione è stata la richiesta di informazioni, inviata il 3 maggio 2001, vale a dire meno di 10 anni dalla stipulazione dell'accordo tra Refractarios e il Fogasa. Secondo una costante giurisprudenza⁽²⁸⁾, tale lettera significa che in quel momento la Commissione aveva istruito il procedimento relativo all'esame delle misure. D'altro canto, l'aiuto è dovuto alle omissioni del Fogasa riguardo al recupero del suo credito almeno a partire dal giugno del 1995. Ne consegue che non vi è prescrizione nel senso dell'articolo 15 del regolamento n. 659/1999 e l'aiuto incompatibile deve pertanto formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

8. CONCLUSIONI

(77) La Commissione ritiene che gli accordi di rinegoziazione del debito accettati dal ministero delle Finanze e dalla Previdenza sociale nel quadro della procedura di sospensione dei pagamenti relativa al periodo 1990-1992 sono conformi al principio del creditore privato. Pertanto essa conclude che tali accordi non costituiscono un aiuto di Stato a favore di Refractarios.

(78) La Commissione conclude che gli sforzi intrapresi dalla Previdenza sociale e dal ministero delle Finanze nel periodo compreso tra il 1992 e il 2000 al fine di recuperare i debiti contratti da Refractarios sono conformi al principio del creditore privato. Ne consegue che la Commissione ritiene che i detti accordi non costituiscono aiuti di Stato a favore di Refractarios.

(79) La Commissione conclude che gli accordi in materia di rinegoziazione del debito accettati dal ministero delle Finanze e dalla Previdenza sociale nel quadro della procedura di sospensione dei pagamenti relativa al periodo 2000-2002 sono conformi al principio del creditore privato. Pertanto essa ritiene che i detti accordi non costituiscano aiuto di Stato a favore di Refractarios.

(80) La mancata adozione di qualsiasi provvedimento da parte del Fogasa, almeno a partire dal giugno 1995, al fine di recuperare o, quanto meno, garantire il recupero del debito di Refractarios costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune che deve pertanto formare oggetto di rimborso da parte del beneficiario. Per ripristinare la situazione esistente se l'aiuto non fosse stato concesso, il calcolo dell'importo da recuperare comprenderà gli interessi a decorrere dalla data in cui

⁽²⁸⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 settembre 1998, causa T-95/96, Gestevisión Telecinco/Commissione (Racc. 1998, pag. II-3407).

l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data di recupero. Gli interessi sono calcolati in base al tasso di riferimento utilizzato per l'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti regionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi sottoscritti nel 1991 tra la Tesoreria generale della Previdenza sociale e l'agenzia tributaria del ministero delle Finanze, da un lato, e Refractarios Especiales, SA, dall'altro, le misure adottate da questi organismi al fine di recuperare i loro crediti negli anni '90 e l'accordo concluso nel 2002 tra la Tesoreria generale della Previdenza sociale e Refractarios Especiales, SA non contengono elementi di aiuto di Stato a favore di Refractarios Especiales, SA, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

La mancata iniziativa da parte del Fondo di garanzia salariale per recuperare il debito accumulato da Refractarios Especiales, SA, a partire dal giugno 1995 costituisce un aiuto a favore di questa impresa conformemente al disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 3

L'aiuto di Stato di cui all'articolo 2 non è compatibile con il mercato comune.

Articolo 4

1. La Spagna adotta tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di cui all'articolo 2, concesso illegittimamente al beneficiario.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 5

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 6

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2002****relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna a favore di Sniace SA***[notificata con il numero C(2002) 4824]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2003/284/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 88, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in particolare, l'articolo 14,

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽²⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

interessate a presentare osservazioni sull'aiuto in causa. In tale contesto ha ricevuto osservazioni da Sniace. Il 10 agosto 2000 la Commissione ha trasmesso dette osservazioni alle autorità spagnole fornendo loro la possibilità di replicare, cosa che però hanno deciso di non fare.

- (4) Con lettera del 2 ottobre 2001 la Commissione ha ingiunto alla Spagna di fornire informazioni. Le autorità spagnole hanno risposto con lettera del 17 dicembre 2001. Con lettera del 19 dicembre 2001 Sniace ha inviato nuove osservazioni ed ha proposto di convocare una riunione per chiarire la situazione. La riunione ha avuto luogo nell'aprile 2002. Con lettera del 31 maggio 2002 le autorità spagnole hanno fornito alla Commissione informazioni supplementari.

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 2 marzo 1998 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo cui Sniace SA (in prosieguo Sniace) avrebbe ricevuto un aiuto illegale sotto forma di prestito subordinato di 12 020 242 di EUR (2 000 milioni di ESP) erogato a condizioni diverse da quelle prevalenti sul mercato. La Commissione ha chiesto alla Spagna di fornirle informazioni al riguardo e, dato che le informazioni ricevute erano insufficienti, l'11 dicembre 1998 ha registrato il caso come aiuto non notificato.
- (2) Con lettera dell'11 aprile 2000 la Commissione ha notificato alla Spagna la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto succitato. La Spagna ha inviato osservazioni con lettera del 5 giugno 2000.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato le parti

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AUTO

- (5) Il beneficiario, Sniace, è un'impresa con sede a Torrelavega, in Cantabria, che presenta un grado elevato di integrazione verticale ed opera nei settori della gestione forestale e della produzione di carta, fibre sintetiche e prodotti chimici derivati. Nel 2000 Sniace occupava all'incirca 600 addetti. Dal 1992 al 1996 l'impresa si è trovata in situazione di sospensione dei pagamenti, da cui è uscita dopo aver firmato, il 26 settembre 1999, un accordo con i suoi principali creditori privati. Nel 1996 il governo di Cantabria ha incaricato la società di consulenza privata Coypsa di elaborare un piano di redditività per Sniace. Il piano è stato approvato dalle parti interessate il 29 settembre 1996. Nel 1997, e nell'ambito di detto piano, l'impresa ha rinegoziato i suoi debiti con gli altri creditori, inclusa la Previdenza sociale. Nell'ottobre 1998 la Commissione ha adottato una decisione iniziale negativa rispetto alle condizioni di detto accordo di rinegoziazione, a causa del livello dei tassi di interesse negoziati. Nel settembre 2000, tenuto conto di una sentenza della Corte di giustizia pronunciata in un caso analogo riguardante l'impresa spagnola Tubacex ⁽⁴⁾, la

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 162 dell'1.6.2000, pag. 15.

⁽³⁾ Cfr. la nota 2.

⁽⁴⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-342/96, 29 aprile 1999, Racc. 1999, p. I-02459.

Commissione ha deciso di revocare la propria decisione iniziale e ha adottato una decisione positiva in cui affermava che non si trattava di aiuto ⁽⁵⁾.

clienti rafforza l'influenza dei membri nominati dai poteri pubblici.

(6) In questo stesso contesto, nel gennaio 1998 Caja Cantabria ha deciso di concedere a Sniace un prestito di 12 020 242 EUR (2 000 milioni di ESP) della durata di 8 anni a decorrere dalla data della firma del contratto (4 febbraio 1998) fino al 2 gennaio 2006. Si tratta di un prestito subordinato con partecipazione agli utili che, dato il suo carattere di prestito subordinato, sarà rimborsabile soltanto alla scadenza e, in caso di fallimento dell'impresa, sarà rimborsato una volta soddisfatti i diritti dei creditori ordinari, ma prima che siano soddisfatti quelli degli azionisti. Trattandosi di un prestito partecipativo, gli interessi dovuti dipendono dagli utili realizzati dall'impresa. Il tasso di interesse comprende due elementi: un elemento fisso del 2 % e un elemento variabile che dipende dai profitti dell'impresa. L'elemento variabile, pagato unicamente qualora l'impresa realizzi utili, è stato fissato rispettivamente al 5 % in caso di utili fino a 3 milioni di EUR (500 milioni di ESP), all'8 % in caso di utili compresi tra 3 e 6 milioni di EUR (500 milioni-1 miliardo di ESP) e al 10 % in caso di utili superiori a 6 milioni di EUR (1 miliardo di ESP). L'elemento variabile non può comunque essere superiore all'ammontare risultante dall'applicazione del tasso MIBOR + 2 % al capitale residuo. Per il 1998 il tasso di interesse è stato fissato al 6,75 %. Il prestito può essere convertito in azioni o in obbligazioni con partecipazione agli utili qualora le parti decidano in tal senso.

(7) La Caja de Cantabria è un ente creditizio nella forma giuridica di una fondazione privata. Si tratta di uno stabilimento senza scopo di lucro i cui risultati servono a finanziare attività sociali e culturali. La maggioranza (63 %) dei diritti di voto nei vari organi di direzione è detenuta da rappresentanti politici della regione. L'articolo 7 della legge 1/1990 della Comunità autonoma di Cantabria del 12 marzo 1990 che disciplina gli organi di direzione delle casse di risparmio stabilisce, per l'assemblea generale, la seguente rappresentanza, che si ripete in altri organi di direzione: comuni (Corporaciones Municipales): 38 %; deputazioni provinciali: 25 %; depositanti della Cassa: 22 %; istituzioni di interesse sociale e culturale: 10 %; dipendenti della Cassa: 5 %. In base all'articolo 10.2 della stessa legge, la rappresentanza delle deputazioni provinciali è assegnata direttamente a ciascuna regione. Inoltre le autorità pubbliche partecipano alla designazione dei rappresentanti delle istituzioni di interesse sociale e culturale. In assenza di rappresentanti dei membri e degli organismi fondatori, la rappresentanza degli organi pubblici risulta rafforzata ⁽⁶⁾. Infine, la frammentarietà della rappresentanza dei

(8) Come indicato in occasione dell'avvio del procedimento, questa situazione ha indotto la Commissione a ritenere che le decisioni della Caja de Cantabria di finanziare determinate imprese possano essere dettate da ragioni di interesse pubblico anziché dal principio dell'«investitore privato in un'economia di mercato». La Commissione ha deciso che era necessario esaminare se nella fattispecie, il prestito accordato a Sniace sia conforme alle normali condizioni del mercato.

III. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(9) Sniace è l'unica parte che sia intervenuta. Le sue osservazioni possono essere riassunte come segue:

a) La fase preliminare di indagine è durata troppo tempo e durante l'intero periodo sia l'impresa che le autorità spagnole hanno cooperato con i servizi della Commissione. Di conseguenza l'impresa nutre fondate aspettative che il prestito non costituisca aiuto.

b) Caja Cantabria è un'istituzione privata; i rappresentanti pubblici che partecipano ai suoi organi di direzione agiscono in totale indipendenza. I fondi della Caja de Cantabria sono di origine privata e di conseguenza i suoi prestiti non possono costituire aiuti di Stato.

c) In ogni caso il prestito è stato concesso in base alle leggi nazionali e alle normali condizioni di mercato. Sniace ha attraversato momenti difficili negli ultimi anni, però attualmente registra buoni risultati avendo realizzato utili nel 2000 e prevedibilmente anche nel 2001. D'altro canto l'impresa possiede attivi valutati a circa 150 milioni di EUR (25 miliardi di ESP). Non esiste quindi alcun rischio che il prestito non sia rimborsato.

d) Altre banche private hanno indicato che avrebbero concesso un prestito a Sniace in condizioni analoghe. Le differenze rispetto al prestito della Caja Cantabria sono minime e se dovessero costituire un aiuto di Stato quest'ultimo sarebbe inferiore alla soglia applicabile agli aiuti de minimis. La Commissione dovrebbe pertanto approvare il prestito alle condizioni attuali.

⁽⁵⁾ GU L 11 del 16.1.2001, pag. 46.

⁽⁶⁾ È il caso appunto della Caja de Cantabria. Ad esempio, la composizione dell'assemblea generale al 31 dicembre 2001 era la seguente: comuni: 40 %; deputazioni provinciali: 27 %; depositanti della Cassa: 23 %; istituzioni di interesse sociale e culturale: 5 %; dipendenti della Cassa: 5 %. Al medesimo tempo, 10 dei 15 membri del consiglio di amministrazione (incluso il presidente, i due vicepresidenti e il segretario) erano stati nominati dai poteri pubblici.

- e) Se, cionondimeno la Commissione dovesse decidere che il prestito costituisce aiuto, la Sniace chiede alla Commissione di autorizzarlo in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) oppure c).

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ SPAGNOLE

- (10) Nella lettera del 5 giugno 2000 le autorità spagnole dichiarano di comprendere la sorpresa manifestata dall'impresa per la decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine, al termine dell'esauriente esame preliminare da essa effettuato.
- (11) Esse ribadiscono inoltre che Caja Cantabria è un ente creditizio privato e che i rappresentanti pubblici nei suoi organi di direzione sono tenuti per legge a svolgere le loro funzioni in totale indipendenza e a rispondere personalmente delle loro azioni al pari di qualsiasi altro membro di qualsiasi organo di direzione di qualsiasi altro ente finanziario privato. Di conseguenza le autorità spagnole ritengono che il prestito in questione costituisca un contratto tra un ente creditizio privato e un'impresa privata e non contenga elementi di aiuto.
- (12) Nelle lettere del 17 dicembre 2001 e del 31 maggio 2002, successive all'ingiunzione della Commissione del 2 ottobre 2001 di fornire informazioni, le autorità spagnole ribadiscono che il prestito subordinato non costituisce aiuto di Stato. Allegato alla lettera del 31 maggio 2002 le autorità spagnole hanno trasmesso il piano di redditività attuato da Sniace nel 1996. Ciò nonostante il governo spagnolo afferma che non si deve tener conto di detto piano di redditività nella valutazione del prestito subordinato, dato che non è menzionato nel piano e considerato che Caja Cantabria ha concesso il prestito soltanto nel febbraio 1998.
- (14) La Commissione, negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽⁷⁾, ha reso pubblici i criteri che applica all'esame della compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato a finalità regionale in base al disposto dell'articolo 87. Per gli aiuti accordati ad imprese del settore delle fibre sintetiche la Commissione ha inoltre pubblicato criteri di valutazione specifici che sono enunciati nella disciplina degli aiuti alle industrie delle fibre sintetiche ⁽⁸⁾. Quanto agli aiuti alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, i criteri applicati sono enunciati negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁹⁾.
- (15) La Commissione, nella comunicazione agli Stati membri concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 alle imprese pubbliche ⁽¹⁰⁾, ha anche reso pubblici i criteri che applica per valutare la presenza di elementi di aiuto di Stato nei prestiti accordati dallo Stato alle imprese.
- (16) Come indicato nella suddetta comunicazione e secondo la prassi consolidata, per determinare se un prestito include elementi di aiuto e, se del caso, quantificare l'aiuto, la Commissione ricorre al principio dell'investitore privato operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato. Qualsiasi prestito concesso da un prestatore ad un cliente alle condizioni normali del mercato comporta un rischio. In generale i rischi inerenti a qualsiasi prestito si riflettono in due parametri distinti: il tasso di interesse applicato e la garanzia richiesta a copertura del prestito.
- (17) L'eventuale elemento di aiuto contenuto in un prestito accordato da un ente pubblico corrisponderebbe alla differenza tra il tasso d'interesse che l'impresa pagherebbe se dovesse coprire il rischio connesso al prestito come l'esigerebbe un soggetto privato che concede il prestito e il tasso effettivamente pagato. La Commissione ha anche indicato agli Stati membri ⁽¹¹⁾ che i tassi di riferimento che pubblica sono fissati in modo da rispecchiare il livello medio dei tassi di interesse in vigore, nei vari Stati membri, per i prestiti a medio e lungo termine (cinque-dieci anni) corredati dalle normali garanzie. I tassi di riferimento attuali equivalgono pertanto ai tassi swap interbancari a cinque anni maggiorati di un premio che, nel caso della Spagna, è di 75 punti base.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

1. Base giuridica

- (13) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L'articolo 87, paragrafo 3, prevede che, in determinate circostanze, un aiuto possa essere considerato compatibile con il mercato comune.

⁽⁷⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU C 94 del 30.3.1996, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12. Tali orientamenti sono stati sottoposti a revisione nel 1999 (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2). La versione del 1999 degli orientamenti non è applicabile dato che gli aiuti presunti sono stati accordati prima della pubblicazione degli orientamenti del 1999 (cfr. la sezione 7 della versione del 1999).

⁽¹⁰⁾ GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

⁽¹¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).

- (18) Nella stessa comunicazione la Commissione precisa peraltro che il tasso di riferimento così determinato è un tasso minimo che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare, per esempio nel caso di imprese in difficoltà o in mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche. In tali casi il premio potrà raggiungere i 400 punti base ed essere anche superiore se nessuna banca privata accetta di concedere il prestito alle condizioni normali di mercato.

2. Aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse di Stato

- (19) Caja Cantabria è un ente creditizio costituito giuridicamente sotto forma di fondazione privata che, oltre alle normali attività di un ente creditizio, persegue obiettivi di carattere sociale ed economico a livello regionale. I rappresentanti delle autorità pubbliche della regione detengono una quota maggioritaria (63 %) dei diritti di voto nei suoi organi di direzione. In base alle regole che la disciplinano e alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche ⁽¹²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE ⁽¹³⁾, Caja Cantabria può essere considerata come un'impresa pubblica. In base a detta direttiva per impresa pubblica si intende l'impresa sulla quale i poteri pubblici possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante e si presume che tale influenza dominante esista quando i poteri pubblici, direttamente o indirettamente possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
- (20) La Commissione non può condividere le osservazioni formulate dalla Spagna e da Sniace secondo le quali il prestito era un accordo tra un ente privato e un'impresa privata, per cui automaticamente non si tratterebbe di aiuto. Inoltre, il fatto che una legge nazionale ⁽¹⁴⁾ preveda la possibilità di accordare prestiti partecipativi subordinati non significa automaticamente che non sussiste aiuto. Il prestito doveva essere valutato secondo i criteri utilizzati per analizzare questo tipo di misura.
- (21) Il fatto che i poteri pubblici possano esercitare un'influenza dominante su Caja Cantabria non implica automaticamente che lo Stato abbia realmente esercitato i suoi poteri di controllo in un caso concreto. Infatti, benché lo Stato sia in grado di esercitare un'influenza dominante sulle attività di un'impresa, non è possibile dedurre automaticamente che abbia effettivamente eser-

citato tale potere in un caso concreto ⁽¹⁵⁾. La Commissione deve pertanto esaminare se i poteri pubblici siano in qualche modo intervenuti nell'adozione delle misure in causa.

- (22) Nella fattispecie la Commissione ha esaminato gli elementi di valutazione forniti dalle circostanze del caso e il contesto nel quale è stato concesso il prestito subordinato ed è giunta alla conclusione che la misura può essere considerata come imputabile allo Stato per le ragioni esposte in prosieguo.
- (23) Innanzitutto, le autorità pubbliche hanno svolto un ruolo molto attivo nella ripresa di Sniace e nel suo ritorno alla normale attività dopo il periodo di sospensione dei pagamenti. La situazione economica di Sniace è stata discussa in varie occasioni all'assemblea regionale di Cantabria. Nella sessione del 4 giugno 1996, l'assemblea regionale ha votato all'unanimità una mozione che al punto 4 invitava il governo regionale a:
- «utilizzare tutta la capacità di pressione politica ed amministrativa del Consiglio di governo affinché Banesto e il Banco di Santander difendano la sua visione rispetto al futuro di Sniace nonché il suo impegno al riguardo» ⁽¹⁶⁾.
- (24) Allo stesso tempo, il governo di Cantabria ha incaricato la società di consulenza Coypsa di elaborare il piano di redditività che ha permesso il ripristino dell'attività normale di Sniace ⁽¹⁷⁾, e che è stato successivamente approvato dall'impresa e dai sindacati.
- (25) Dopo la firma del piano di redditività nel settembre 1996, le autorità locali hanno svolto un ruolo attivo anche nella sua attuazione. È stato costituito un gruppo di lavoro con la partecipazione di rappresentanti del governo di Cantabria, del Comune di Torrelavega, della direzione di Sniace, dei sindacati, della società di consulenza Coypsa e, in varie riunioni, della banca privata Banesto. Il gruppo di lavoro si è riunito regolarmente per discutere l'esecuzione del piano di redditività, in particolare gli aspetti connessi al suo finanziamento.

⁽¹⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2002 nella causa C-482/99.

⁽¹⁶⁾ Diario de Sesiones de la Asamblea Regional de Cantabria N 34, del 4 giugno 1996, pag. 1230.

⁽¹⁷⁾ Ciò è stato confermato, tra l'altro, dalla dichiarazione del sig. Alvarez Redondo, rappresentante del governo di Cantabria, dinanzi al parlamento di Cantabria 17 luglio 1996: «Non possiamo dimenticare che la realizzazione del piano di redditività è stata una iniziativa del Consiglio del governo», Diario de Sesiones de la Asamblea Regional de Cantabria, N 98, del 17 luglio 1996, pag. 1885.

⁽¹²⁾ GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.

⁽¹³⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75.

⁽¹⁴⁾ Legge 27/1984 del 26 luglio sulla riconversione e la reindustrializzazione.

- (26) Anche l'assemblea regionale di Cantabria si è interessata all'esecuzione del piano di redditività. Rappresentanti della banca privata Banesto, uno dei creditori principali di Sniace, sono intervenuti all'assemblea regionale di Cantabria il 5 luglio 1996 e il 22 gennaio 1997.
- (27) In secondo luogo, le autorità locali sono intervenute anche nell'esecuzione del piano svolgendo un ruolo attivo in relazione agli aspetti connessi con il suo finanziamento. Il 22 gennaio 1997 il dott. Robles, rappresentante di Banesto, è intervenuto durante una seduta dell'assemblea regionale di Cantabria. In tale occasione ha affermato che la banca era disposta ad accordare a Sniace un prestito dell'ammontare massimo di 10,2 milioni di EUR (1,7 miliardi di ESP) nonché una linea di credito di circa 18 milioni di EUR (3 miliardi di ESP) purché Sniace ne dimostrasse la necessità e si costituisse una garanzia adeguata⁽¹⁸⁾. Rispondendo a domande precise riguardanti la posizione di Banesto, il dott. Robles ha indicato che la necessità di una garanzia costituiva il principale problema nei negoziati in corso con Sniace⁽¹⁹⁾.
- (28) La Commissione tiene conto dei seguenti elementi di informazione apparsi nella stampa⁽²⁰⁾: nell'estate 1997 Caja Cantabria ha confermato che era disposta ad accordare la metà del prestito di 12 milioni di EUR purché Banesto concedesse l'altra metà. A differenza di Banesto, in quel momento Caja Cantabria partecipava soltanto in misura limitata al finanziamento di Sniace.
- (29) I negoziati sul prestito si sono conclusi con successo nel quadro del gruppo di lavoro su Sniace. Il giornale «El Diario Montañés»⁽²¹⁾, ha pubblicato una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio di amministrazione di Sniace, Blas Mezquita, al termine di una riunione del gruppo di lavoro svoltasi il 24 novembre 1997 nei locali del ministero dell'Industria del governo di Cantabria (Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria). Secondo le informazioni del quotidiano, il sig. Blas Mezquita aveva affermato che la principale decisione adottata nel quadro del gruppo di lavoro era che il governo di Cantabria sarebbe intervenuto direttamente come intermediario per garantire il prestito di 12 milioni di EUR a Sniace.
- (30) Alla fine di gennaio 1998, in seguito al rifiuto di Banesto di concedere il prestito subordinato a Sniace, Caja Cantabria ha accettato di concedere la totalità del prestito di 12 milioni di EUR. Dalle informazioni apparse sulla stampa, nella riunione del consiglio in cui è stata decisa la concessione del prestito, un rappresentante dei clienti della banca e il rappresentante dell'associazione delle imprese di Cantabria hanno votato contro la concessione del prestito⁽²²⁾. Secondo l'associazione di imprese CEOE-Cepyme, il prestito subordinato non presentava tutte le garanzie necessarie per Caja Cantabria⁽²³⁾.
- (31) In terzo luogo, altre circostanze del caso inducono a ritenere che il prestito subordinato possa imputarsi allo Stato. La scelta dello strumento finanziario, un prestito subordinato, è insolita per un ente creditizio operante secondo criteri puramente commerciali. I prestiti subordinati sono rimborsabili soltanto alla scadenza e in caso di fallimento dell'impresa sono rimborsati una volta soddisfatti i diritti degli altri creditori, però prima che siano soddisfatti quegli degli azionisti. Sarebbe stato normale che una banca senza prestiti pendenti con il potenziale debitore, come era il caso di Caja Cantabria, richiedesse maggiori e migliori garanzie prima di decidersi ad accordare nuovi crediti.
- (32) Per di più, il prestito subordinato era molto importante per garantire la redditività finanziaria di Sniace. Alla fine del 1997 gli attivi negativi dell'impresa ammontavano a 10,4 milioni di EUR; alla fine del 1998 Sniace disponeva di 6,4 milioni di EUR di attivi grazie al prestito subordinato in questione, ad un aumento di capitale e alla rinegoziazione dei suoi vecchi debiti con i creditori. Inoltre il prestito costituiva una parte considerevole dell'indebitamento di Sniace, giacché nel 1998 rappresentava il 73 % dei suoi debiti a lungo termine e il 26 % del suo indebitamento complessivo nei confronti degli enti creditizi. Infine, sempre nel 1998, corrispondeva a circa un quinto del suo fatturato.
- (33) All'epoca in cui è stato concesso il prestito, Sniace era un elemento molto importante dell'economia locale. Forte di un organico di circa 600 persone, era un'impresa che forniva un numero elevato di posti di lavoro nella Comunidad de Cantabria, dove il tasso di disoccupazione nel 1997⁽²⁴⁾ corrispondeva al 20,9 % della popolazione attiva. L'importanza di Sniace per l'economia cantabrica è confermata dal fatto che nel dibattito sull'orientamento politico del governo di Cantabria, svoltosi il 15 giugno 1998, il ripristino della redditività dell'impresa è stato presentato con un successo considerevole della politica industriale del governo⁽²⁵⁾ di Cantabria.
- (34) Per le ragioni testé illustrate la Commissione è giunta alla conclusione che nel caso di specie è molto improbabile che le autorità pubbliche non siano intervenute nell'approvazione del prestito subordinato concesso da Caja Cantabria in favore di Sniace. I fatti inerenti alla concessione del prestito indicano che le autorità pubbliche sono intervenute. Di conseguenza si può ritenere che il prestito subordinato sia da imputarsi allo Stato.

⁽¹⁸⁾ Diario de Sesiones de la Asamblea Regional de Cantabria, N 150, del 22 gennaio 1997, pag. 2812.

⁽¹⁹⁾ Diario de Sesiones de la Asamblea Regional de Cantabria, N 150, del 22 gennaio 1997, pag. 2817.

⁽²⁰⁾ El Diario Montañés, edizioni del 17 agosto 1997, pagg. 1 e 16, 20 agosto 1997, pag. 17; 23 agosto 1997, pag. 18; 3 settembre 1997, pag. 16; 28 ottobre 1997, pag. 16.

⁽²¹⁾ Edizione del 20 novembre 1997, pag. 16.

⁽²²⁾ Alerta, edizione del 30 gennaio 1998, pag. 29.

⁽²³⁾ Alerta, edizione del 29 gennaio 1998, pag. 33.

⁽²⁴⁾ Fonte: Base di dati Newcronos di Eurostat, statistiche regionali.

⁽²⁵⁾ Diario de Sesiones de la Asamblea Regional de Cantabria N 119.1 del 15 giugno 1998, pag. 3849.

- (35) Il capitolo seguente analizza se le condizioni del prestito corrispondano o meno a quelle che avrebbe offerto in circostanze analoghe un creditore privato operante in normali condizioni di mercato.

3. L'aiuto avvantaggia un'impresa determinata

- (36) Il prestito concesso da Caja Cantabria è un prestito della durata di otto anni che non è assistito da garanzie e è gravato da interesse annuo ad un tasso variabile che oscilla dal 2 %, se l'impresa non realizza utili, al MIBOR + 4 se invece realizza profitti ingenti. Per stabilire l'esistenza di eventuali elementi di aiuto e per quantificarli, è necessario raffrontare le condizioni del prestito alle condizioni che sarebbero state accettabili per un ente creditizio in normali condizioni di mercato. A tal fine si deve tenere conto della situazione particolare di Sniace.
- (37) Sniace ha, per anni, incontrato difficoltà economiche che hanno portato l'impresa ad una situazione di sospensione dei pagamenti dal 1992 al 1996, situazione cui è stato posto fine grazie a un piano di redditività e all'accordo concluso da Sniace con i suoi creditori privati in virtù del quale questi ultimi hanno accettato di riscaglionare e di ridurre i loro crediti permettendo in tal modo all'impresa di diminuire il suo indebitamento. Successivamente l'impresa ha negoziato separatamente e ottenuto dai suoi creditori pubblici il riscaglionamento del suo debito nei confronti della Previdenza sociale. Il piano prevedeva una strategia aziendale per l'impresa, con nuovi investimenti, in particolare la costruzione di una centrale di generazione di energia che doveva essere cofinanziata dall'impresa privata Abengoa, al fine di permettere a Sniace di ridurre i suoi costi di produzione. Sono stati del pari realizzati altri investimenti per modernizzare i mezzi di produzione e permettere un'utilizzazione ottimale di tutte le sue installazioni.
- (38) Sniace è un'impresa importante nell'industria della carta, settore in cui i costi variabili sono estremamente elevati. Il piano di redditività, incentrato su tale aspetto, individuava i vantaggi e gli svantaggi dell'impresa e fissava i mezzi per ridurre i costi. Inoltre prevedeva il ripristino della redditività economico-finanziaria dell'impresa e il conseguimento di utili. Di fatto, l'impresa avrebbe ottenuto importanti risultati positivi nel 2000, che si spera continuino nel 2001. Tutti i creditori dell'impresa avevano accettato di contribuire alla sua attuazione, sottoscrivendo l'accordo succitato oppure rinegoziando, nel 1997, le condizioni di rimborso dei debiti. Sempre nel 1997 il capitale sociale dell'impresa è stato aumentato mediante l'emissione di nuove azioni per ridurre l'inde-

bitamento dell'impresa. Da un punto di vista industriale, nel 1997, Sniace aveva già cominciato a recuperare la sua attività produttiva normale ed era pronta a portare a termine una serie di importanti investimenti considerati necessari, tra cui la costruzione della sua propria centrale di generazione di energia.

- (39) Tenuto conto di tali circostanze la Commissione ritiene che un istituto di credito operante in normali condizioni di mercato avrebbe potuto concedere il prestito che Caja Cantabria ha accordato a Sniace. Vero è che si deve stabilire se lo avrebbe accordato alle stesse condizioni di Caja Cantabria.
- (40) La Commissione non può neppure accettare il punto di vista di Sniace secondo cui, qualora il prestito comportasse un aiuto, quest'ultimo dovrebbe essere calcolato in base alle condizioni indicate nelle lettere inviate da banche private in relazione a prestiti identici a quello in causa, che dette banche avrebbero potuto pensare di accordare a Sniace. Le lettere non sono un'offerta di credito fatta nel gennaio 1998, bensì una dichiarazione, rilasciata nel 1999 di quello che le banche avrebbero potuto fare in passato. Di conseguenza non dimostrano che le banche erano disposte, in quel preciso momento e nelle circostanze specifiche nelle quali è stato concesso il prestito subordinato, ad offrire condizione analoghe a quelle di Caja Cantabria. La Commissione rileva altresì che le autorità spagnole non hanno fornito informazioni sui negoziati con Banesto nonostante sia ormai evidente che tale banca ha negoziato con Sniace le condizioni di un prestito subordinato, a prescindere dal fatto che alla fine abbia deciso di non concederlo. Per tali motivi il calcolo dell'elemento di aiuto incluso nel prestito subordinato deve essere effettuato secondo i criteri stabiliti e pubblicati dalla Commissione in varie comunicazioni, come indicato sopra.
- (41) Sniace non ha fornito alcuna garanzia a copertura del prestito. Il fatto che Sniace disponesse di attivi valutati approssimativamente in 150 milioni di EUR non può essere considerato come una garanzia sufficiente dal momento che Caja Cantabria non aveva alcun diritto particolare su tali attivi. Al contrario, in caso di fallimento, i suoi diritti avrebbero potuto soddisfatti soltanto dopo che fossero stati soddisfatti quelli degli altri creditori. Non si può neppure ritenere che la possibilità di convertire il prestito in azioni od obbligazioni — il che permette di ammortizzare il prestito prima della sua scadenza — costituisca un'alternativa reale alla garanzia di norma richiesta. Per concedere un prestito di tali caratteristiche, qualsiasi creditore privato che avesse operato in normali condizioni di mercato avrebbe richiesto attivi di prima qualità per garantire il prestito oppure avrebbe aumentato il tasso di interesse applicato per coprire il maggior rischio esistente.
- (42) Tenuto conto delle caratteristiche del prestito e della storia di Sniace nonché del fatto che nel 1998 l'impresa cominciava poco a poco a superare le gravi difficoltà che ne avevano compromesso la sopravvivenza, la Com-

missione ritiene che il tasso di interesse normale per coprire il rischio inerente al prestito avrebbe dovuto essere del 12,2 %. Ciò corrisponde al tasso interbancario utilizzato dalla Commissione per calcolare il suo tasso di mercato di riferimento maggiorato dei 75 punti di base di norma applicabili per i prestiti in Spagna e di altri 600 punti per l'assenza di garanzie. Tale calcolo è conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento, secondo la quale il tasso di riferimento può essere aumentato in situazioni di rischio particolare di 400 punti base o anche di un premio superiore. Il tasso di mercato normale presuppone un interesse annuo di 1 466 701 EUR per un anno normale (dal 1999 al 2005) ⁽²⁶⁾. Al termine degli otto anni della durata del prestito, gli interessi totali pagati sarebbero di 9 454 365 EUR ai prezzi del 1998.

- (43) Per calcolare il tasso di interesse pagato da Sniace per la durata del prestito, si deve tener conto del fatto che l'interesse effettivamente pagato dipende da due fattori — la redditività di Sniace e l'indice MIBOR durante il periodo 1998-2006 — che le parti non potevano conoscere allorché è stato accordato il prestito. Nella peggiore delle ipotesi possibili, ossia qualora Sniace non realizzasse alcun beneficio negli anni del periodo in questione, gli interessi pagati ammonterebbero a 240 000 EUR per anno normale (dal 1999 al 2005) ⁽²⁷⁾. Al termine degli otto anni della durata del prestito, il totale degli interessi pagati ammonterebbero a 2 066 108 EUR ai prezzi del 1998.
- (44) Sulla base delle informazioni di cui disponevano le parti quando fu concesso il prestito non è possibile immaginare uno scenario più favorevole. La Commissione tuttavia ritiene che si possa effettuare un'approssimazione utile calcolando l'interesse che pagherebbe Sniace se venissero conseguiti gli obiettivi in termini di utili fissati nel piano di redditività ⁽²⁸⁾. La Commissione ha calcolato che, in tale ipotesi, il totale degli interessi pagati ammonterebbe a 4 340 602 EUR ai prezzi del 1998.
- (45) Di conseguenza la Commissione è giunta alla conclusione che, nella peggiore delle ipotesi, il vantaggio accordato a Sniace ammonterebbe a 7 388 258 EUR e nella migliore delle ipotesi a 5 113 763 EUR. In ogni caso il vantaggio conferito a Sniace supera il massimale di 100 000 EUR degli aiuti de minimis.

⁽²⁶⁾ Nel 1998 le spese a titolo di interessi sarebbero state leggermente inferiori a 1 325 849 EUR dato che il prestito è stato concesso il 4 febbraio e che, di conseguenza, l'interesse ha avuto una decorrenza inferiore ad un intero anno civile.

⁽²⁷⁾ Per il 1998 le parti hanno fissato a 733 564 EUR le spese a titolo di interessi.

⁽²⁸⁾ E formulando due altre supposizioni: innanzitutto, supponendo che negli anni 2002-2005, l'utile resti costante allo stesso livello previsto nel piano per gli anni 1999-2001; in secondo luogo supponendo che l'interesse pagato sia sempre inferiore al massimale del MIBOR + 2.

4. L'aiuto incide sugli scambi tra Stati membri

- (46) Tenuto conto dell'esistenza di intensi scambi intracomunitari nel settore della produzione di carta, fibre sintetiche e prodotti chimici derivati, la misura in questione può falsare la concorrenza nella Comunità giacché conferisce a Sniace un vantaggio rispetto ai concorrenti che non beneficiano dell'aiuto. La misura costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

VI. COMPATIBILITÀ DELL'AUIUTO

- (47) La Commissione non è d'accordo con le osservazioni inviate dalle autorità spagnole e da Sniace secondo le quali l'impresa poteva nutrire fondate aspettative che si adottasse una decisione positiva data la durata prolungata della fase preliminare di indagine. La Corte di giustizia ha invece considerato in varie occasioni che le imprese non possono invocare il principio del legittimo affidamento quando l'aiuto è concesso senza rispettare pienamente le norme. Nella fattispecie l'aiuto non è stato notificato e un esame preliminare non può pregiudicare la decisione finale sul caso.
- (48) La Commissione deve determinare se l'aiuto di cui trattasi possa essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù di una delle deroghe previste dal trattato. Nella risposta alla decisione di avvio del procedimento, Sniace ha segnalato che per il suo carattere di quasi capitale, il prestito era stato utilizzato per rispondere ai fabbisogni correnti dell'impresa e non era stato destinato ad un obiettivo preciso.
- (49) La Commissione ritiene che l'aiuto in esame non possa essere considerato come un aiuto agli investimenti, bensì come un aiuto al funzionamento. Benché l'impresa sia situata in una zona messa a beneficiare degli aiuti regionali in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), questo tipo di aiuti ad hoc non è concepito come un aiuto regionale propriamente detto. L'aiuto non soddisfa i requisiti per poter essere considerato come un aiuto all'investimento iniziale né i requisiti per essere considerato come un aiuto alla creazione di occupazione, secondo quanto stabiliscono gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato a finalità regionale. L'aiuto non soddisfa neppure le condizioni fissate in detti orientamenti per l'autorizzazione degli aiuti al funzionamento nelle regioni di cui alla lettera a) ⁽²⁹⁾. Di conseguenza l'aiuto non può essere considerato compatibile in base a detta disposizione.
- (50) Considerato che SNIACE produce fibre sintetiche, l'aiuto concesso potrebbe rientrare nel campo di applicazione

⁽²⁹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9. Cfr. in particolare il punto 2, la nota 10 e il punto 4.17.

della disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche. Tuttavia detta disciplina impone condizioni specifiche unicamente per gli aiuti agli investimenti in impianti di cui precisa la natura, perciò qualsiasi altro tipo di aiuto deve essere valutato in base alle norme orizzontali. Dal momento che l'aiuto in questione non è destinato al sostegno diretto di processi industriali di estrusione, testurizzazione o polimerizzazione né a sostegno di qualsiasi processo industriale connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione, a livello degli impianti utilizzati ai sensi della disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche, non si può considerare che siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di detta direttiva (cfr. considerando 54 e 55).

- (51) Resta quindi la possibilità di valutare l'aiuto secondo gli orientamenti sugli aiuti di Stato alla ristrutturazione in base ai quali, in determinate circostanze, gli aiuti al funzionamento possono essere considerati compatibili. In

primo luogo si deve dimostrare che SNIACE era un'impresa in crisi, incapace di risanarsi con i suoi propri mezzi. In secondo luogo, l'aiuto deve essere valutato in base ad un piano di ristrutturazione destinato a ripristinare la redditività dell'impresa nel lungo periodo.

- (52) Per quanto riguarda le difficoltà incontrate da Sniace, costi di produzione elevati, una quota di mercato in declino e mercati in recessione hanno indotto l'impresa a chiedere la sospensione dei pagamenti nel 1992. La sospensione è stata dichiarata nel marzo 1993 e revocata nell'ottobre 1996 dopo che i creditori privati avevano accettato di convertire in azioni il 40 % dei debiti dell'impresa. I creditori del settore pubblico avevano deciso di non aderire a tale accordo. È quindi chiaro che nel 1996, allorché è stato elaborato il piano di redditività, SNIACE era un'impresa in difficoltà. La tabella 1 riassume la situazione finanziaria dell'impresa dal 1991 al 1996.

TABELLA 1

(in EUR)

Anno	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Fatturato	69 342 781	43 015 266	4 797 844	38 790 217	65 944 130	34 558 196
Risultato di gestione	- 13 700 984	- 25 322 689	- 23 221 491	- 6 843 112	- 5 536 157	- 8 695 810

- (53) Nel giugno 1996 il governo di Cantabria ha incaricato la società di consulenza privata Coypsa di elaborare un piano di redditività per Sniace. Il piano analizza la situazione di Sniace dopo la sospensione dei pagamenti e illustra le misure che devono essere adottate negli anni successivi a livello industriale e finanziario per garantire la redditività economica finanziaria a lungo termine dell'impresa.

- (54) Sniace ha approvato il piano di redditività nel settembre 1996 e ha cominciato ad applicarlo negli anni 1997 e 1998, come indicato al punto 3.2 della relazione annuale del 1998. Lo stesso punto della relazione annuale contiene un riferimento specifico al prestito subordinato (descritto al punto 11.1 della relazione) come elemento dell'esecuzione del piano di redditività. Per questo motivo non si può accettare la tesi delle autorità spagnole secondo le quali non si deve tener conto del piano di redditività ai fini della valutazione del prestito subordinato.

- (55) Il principale elemento del piano di redditività consisteva in una serie di misure destinate a ridurre i costi di produzione e, in particolare, i costi energetici. Il progetto di costruzione della centrale di cogenerazione in associazione con l'impresa spagnola Abengoa, SA, rivestiva un'importanza particolare a questo riguardo. La centrale di cogenerazione ridurrebbe significativamente l'inci-

denza degli acquisti di energia tra i costi di produzione, rendendo più competitivi i prodotti dell'impresa, soprattutto quelli la cui elaborazione esige un impiego elevato di energia, come la carta e le fibre sintetiche.

- (56) Altre misure previste nel piano tendevano a ridurre i costi connessi alla produzione di residui liquidi (nuovi trattamenti di residui e nuovi impianti di trattamento delle acque) nonché i costi di funzionamento (riduzione delle spese generali, razionalizzazione della direzione amministrativa e delle vendite, chiusura di locali non essenziali a Barcellona e Madrid).

- (57) Il piano non prevedeva riduzioni di capacità permanenti nelle linee di produzione esistenti, né investimenti destinati ad aumentare la capacità installata, ad eccezione dell'aumento della capacità di produzione di energia derivante dalla costruzione della nuova centrale di cogenerazione.

- (58) I mezzi finanziari stimati necessari per eseguire il piano comprendono: una linea di credito di 3 milioni di EUR per rilanciare la produzione delle linee bloccate in seguito alla sospensione dei pagamenti; una linea di credito di 18 milioni di EUR per finanziare il capitale di gestione e 9,2 milioni di EUR per finanziare gli investimenti previsti nel piano. Inoltre il piano ha stabilito le

condizioni necessarie per mantenere l'indebitamento preesistente ad un livello adeguato, principalmente mediante la sua trasformazione in debiti a lungo termine.

- (59) Si deve pertanto stabilire se, sulla base del suo piano di redditività, SNIACE soddisfa i criteri richiesti per poter beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione. A tal fine, occorre dimostrare che il piano di redditività soddisfa le seguenti condizioni, stabilite al punto 3.2.2 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà:

- a) il piano deve permettere di ripristinare l'efficienza economico finanziaria a lungo termine di Sniace sulla base di ipotesi realistiche;
- b) l'aiuto deve evitare indebite distorsioni della concorrenza;
- c) l'aiuto deve essere proporzionato ai costi e ai benefici della ristrutturazione;
- d) l'impresa deve attuare pienamente il piano e rispettare le condizioni ivi previste.

- (60) Per quanto riguarda il ripristino della redditività economico-finanziaria a lungo termine di Sniace, quest'ultima dovrebbe aver luogo entro un lasso di tempo ragionevole sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interno, in modo da garantire il successo dell'impresa una volta completato il piano di ristrutturazione.

- (61) Nella fattispecie il piano di redditività copre il periodo 1997-2001. Dalle informazioni contenute nel piano si può concludere che esso costituisce la base per garantire la redditività economico-finanziaria a lungo termine di Sniace. Il piano di redditività è imperniato principalmente sulla riduzione dei costi di produzione, in particolare dei costi energetici e dei costi ambientali, che non hanno permesso ai prodotti di Sniace di essere competitivi sul mercato. Un altro elemento importante del piano consiste nella ottimizzazione dell'utilizzazione delle capacità per rispondere alle condizioni della domanda ed evitare acquisti di energia costosi nel periodo intermedio. Secondo il piano, l'impresa dovrebbe conseguire una redditività limitata nel 1997 ed una redditività soddisfacente a partire dal 1999 (cfr. tabella 2).

TABELLA 2

(in EUR)

Anno	1997	1998	1999	2000	2001
Fatturato	70 100 049	70 100 049	69 056 657	69 056 657	69 056 657
Risultato di gestione	835 142	1 069 128	5 129 284	5 129 284	5 129 284

- (62) Il realismo delle ipotesi sulle quali si basa il piano è dimostrato dall'evoluzione storica dei risultati di Sniace, come indicato alla tabella 3. Benché il recupero in termini di fatturato e il ripristino della redditività di Sniace siano stati più lenti di quanto previsto nel piano, i livelli del risultato di gestione e del fatturato nel 2000 e 2001 corrispondono in gran parte alle cifre previste nel piano.

TABELLA 3

(in EUR)

Anno	1997	1998	1999	2000	2001
Fatturato	33 648 943	56 110 490	51 043 676	72 333 369	65 703 334
Risultato di gestione	- 9 603 554	- 7 050 166	- 7 164 563	4 991 273	4 376 660

- (63) Su tali basi la Commissione ritiene soddisfatto il criterio della redditività economico-finanziaria.

- (64) Per quanto concerne l'incidenza dell'aiuto sui concorrenti di Sniace, la disciplina sugli aiuti alla ristrutturazione esige che siano adottate misure per prevenire indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto. Ciò significa che se esiste una sovraccapacità produttiva strutturale nel settore, il piano di ristrutturazione

dovrebbe contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto, alla sua ristrutturazione mediante una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti di produzione.

- (65) In base alla disciplina succitata il fatto che una impresa sia situata in una regione assistita non giustifica di per sé l'adozione di un atteggiamento permissivo rispetto alla concessione di aiuti alla ristrutturazione. Tuttavia,

l'obbligo di evitare qualsiasi distorsione indebita della concorrenza può essere applicato con maggiore flessibilità nelle regioni assistite, in particolare nelle regioni considerate svantaggiate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), categoria cui appartiene appunto Torrelavega (Cantabria), dal 1995.

- (66) Benché sia evidente l'esistenza, all'interno dell'Unione europea, di una concorrenza nei settori in cui opera Sniace, è importante segnalare che il piano di redditività non prevedeva alcun aumento della capacità installata in detti settori. In particolare la costruzione della centrale di cogenerazione non significherebbe l'eliminazione della strozzatura esistente nella produzione e non avrebbe quindi per effetto di intensificare l'utilizzazione della capacità attualmente esistente. La costruzione della centrale permetterebbe invece di ridurre l'incidenza dei costi energetici sui costi totali giacché sarebbe possibile sostituire l'energia acquistata dalla rete con l'energia prodotta all'interno. Per permettere a Sniace di ritrovare la sua redditività nel 2000 occorre una migliore utilizzazione della capacità esistente, una volta terminato il processo di ristrutturazione, che l'attuazione delle misure di razionalizzazione. L'aiuto in questione, se è necessario far ripristinare la redditività dell'impresa in una regione assistita, non permette tuttavia a Sniace di aumentare la capacità a danno dei suoi concorrenti durante l'esecuzione del piano. L'aumento della capacità di produzione di energia è effettivamente indispensabile per ridurre i costi di funzionamento dell'impresa ed assicurarne la redditività nel medio termine.
- (67) Per quanto riguarda la proporzionalità dell'aiuto ai costi di ristrutturazione, non sembra che il ripristino della redditività di Sniace dipenda unicamente dall'aiuto ricevuto. Ciò sarebbe accaduto anche se si fosse ipotizzato lo scenario peggiore per Sniace, ossia l'assenza totale di utili dal 1999 al 2005 (situazione che non si è realizzata) e calcolando di conseguenza l'elemento di aiuto a 7 388 258 EUR. In tal caso l'intensità dell'aiuto ammonterebbe unicamente al 24,5 % dei 30,2 milioni di EUR previsti nel piano di redditività come costi totali. La percentuale si ridurrebbe ancora nell'ipotesi che Sniace pagasse interessi più elevati a Caja Cantabria (come è successo nel 2000 e nel 2001).
- (68) La Commissione è giunta alla conclusione che l'aiuto di cui ha fruito Sniace si limita al minimo necessario e non provoca una liquidità eccessiva che potrebbe essere uti-

lizzata per attività atte a falsare la concorrenza sul mercato e che non fossero connesse al processo di ristrutturazione. L'aiuto in causa è anche legato alle misure che sono necessarie per attuare il piano di ristrutturazione e non riduce eccessivamente i costi finanziari dell'impresa.

- (69) Per le ragioni di cui sopra, la Commissione ritiene che l'aiuto alla ristrutturazione oggetto della presente valutazione sia compatibile con il mercato comune.

VII. CONCLUSIONI

- (70) La Commissione ritiene che il prestito concesso da Caja Cantabria a Sniace comporta un elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Spagna ha quindi dato illegalmente esecuzione all'aiuto in questione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, come risulta dalla valutazione effettuata, l'aiuto soddisfa le condizioni per beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e quindi è compatibile con il trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di Sniace per un importo massimo di 7 388 258 EUR è compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione